

***SISTEMA PENSIONISTICO A RIPARTIZIONE E SUA
SOSTENIBILITÀ.***

QUALI SFIDE PER LA FLESSIBILITÀ?

***SANTORO GIANFRANCO - VITO LA MONICA
COLLEGIO CARLO ALBERTO – TORINO 18 NOVEMBRE 2022***

- 1. Il sistema previdenziale italiano: equilibrio finanziario di lungo periodo ed effetti delle riforme degli ultimi trenta anni**
- 2. Uscita dal mondo del lavoro: pensionamenti e altri strumenti di accompagnamento alla pensione**
- 3. Il futuro del sistema previdenziale: possibili soluzioni di flessibilità al termine di Quota100 e Quota102 il ruolo degli strumenti di accompagnamento alla pensione**

Sistema finanziario di gestione e proiezioni di medio-lungo periodo in Italia

SISTEMI FINANZIARI DI GESTIONE

I sistemi finanziari di gestione definiscono le metodologie attuariali per ottenere l'equilibrio demografico-finanziario delle gestioni previdenziali in modo che le risorse (contributi) siano sufficienti per erogare le prestazioni.

Costituiscono il meccanismo attraverso il quale sono finanziate le prestazioni erogate da un sistema previdenziale nei confronti degli assicurati.

- ❑ Sistemi a capitalizzazione

- ❑ Sistemi a ripartizione

SISTEMI FINANZIARI DI GESTIONE

■ Sistemi finanziari a capitalizzazione:

Prevedono il versamento e la capitalizzazione dei contributi versati. Si distinguono in:

❖ Capitalizzazione individuale

E' la capitalizzazione per classi omogenee di rischio realizzata dalle assicurazioni private.

❖ Capitalizzazione collettiva

E' la capitalizzazione per classi eterogenee di rischio realizzata dalle assicurazioni collettive.

SISTEMI FINANZIARI DI GESTIONE

Il sistema delle assicurazioni sociali si regge sul sistema finanziario a ripartizione

■ Sistemi finanziari a ripartizione:

I contributi degli attivi in un anno vengono utilizzati per finanziare gli oneri dell'anno.

In funzione della definizione degli oneri si ha:

❖ Ripartizione pura

Gli oneri sono rappresentati dalle rate di pensione in pagamento nel corso dell'anno

❖ Capitali di copertura

Gli oneri coincidono con il valore capitale delle nuove pensioni erogate nell'anno

SISTEMI FINANZIARI DI GESTIONE

■ **Confronto RIPARTIZIONE / CAPITALIZZAZIONE**

- In un sistema a ripartizione il finanziamento delle pensioni è effettuato sottraendo risorse al consumo e al risparmio della popolazione attiva.
- In un sistema a ripartizione si giunge ad un livello di risparmio inferiore rispetto a quello che si otterrebbe in un sistema a capitalizzazione.
- Per tassi di crescita e di interesse uguali, i due metodi garantiscono lo stesso rendimento una volta raggiunta la fase di regime
- I sistemi a ripartizione danno luogo a fenomeni redistributivi tra generazioni

SISTEMI FINANZIARI DI GESTIONE

Il sistema delle assicurazioni sociali si regge sul sistema finanziario della ripartizione pura.

In tale sistema:

- Il finanziamento delle pensioni è effettuato dalla popolazione attiva.
- Si realizza il fenomeno redistributivo tra generazioni.
- Le variazioni del rapporto demografico tra beneficiari e contribuenti sono molto influenti.
- Si ha il vantaggio di risentire in modo inferiore dei **fenomeni inflattivi** poiché redistribuisce, in caso di svalutazione, il maggior onere. Non avendo accumulo non risente del **rischio di investimento**.

Equilibrio finanziario di lungo periodo

SISTEMA FINANZIARIO RIPARTIZIONE PURA

Rendimento implicito della ripartizione:

Indichiamo con:

MR_t il monte retributivo al tempo t

N_t^a il numero dei lavoratori occupati al tempo t

s_t il salario medio al tempo t

n tasso di crescita della popolazione

r tasso di variazione della retribuzione (produttività individuale)

Si ha allora la seguente relazione:

$$MR_{t+1} = N_{t+1}^a \cdot s_{t+1} = N_t^a \cdot (1 + n) \cdot s_t \cdot (1 + r) = MR_t \cdot (1 + n) \cdot (1 + r)$$

SISTEMA FINANZIARIO RIPARTIZIONE PURA

Rendimento implicito della ripartizione:

In una situazione di regime sia γ l'aliquota di equilibrio a ripartizione, tale che:

$$C_{t+1} = \gamma \cdot MR_{t+1} = \gamma \cdot MR_t \cdot (1+n) \cdot (1+r) = P_{t+1}$$

Con C_t e P_t rispettivamente contributi e oneri per pensioni al tempo t .

SISTEMA FINANZIARIO RIPARTIZIONE PURA

Rendimento implicito della ripartizione:

Si ha allora:

$$\frac{P_{t+1}}{P_t} - 1 = \frac{\gamma \cdot MR_t \cdot (1+n) \cdot (1+r)}{\gamma \cdot MR_t} - 1 =$$

$$(1+n) \cdot (1+r) - 1 = n + r + n \cdot r \cong n + m$$

ossia, un sistema pensionistico a ripartizione pura garantisce una variazione delle prestazioni (circa) pari alla somma tra tasso di crescita dell'occupazione e dei salari.

SISTEMA FINANZIARIO RIPARTIZIONE PURA

I fattori che influenzano il sistema a ripartizione sono:

- Numero di pensionati al tempo t
- Pensione media al tempo t
- Numero di assicurati al tempo t
- Salario medio al tempo t
- Aliquota di equilibrio γ

Secondo la seguente relazione:

$$N_t^p * p_t = \gamma * N_t^a * S_t$$

e quindi:

$$\gamma = \frac{N_t^p}{N_t^a} \cdot \frac{p_t}{S_t} = RD \cdot TS$$

SISTEMA FINANZIARIO RIPARTIZIONE PURA

Fattori che influenzano il sistema a ripartizione:

- Numero di pensionati al tempo t
- Pensione media al tempo t
- Numero di assicurati al tempo t
- Salario medio al tempo t
- Aliquota di equilibrio γ

$$N_t^p * p_t = \gamma * N_t^a * S_t$$

SISTEMA FINANZIARIO RIPARTIZIONE PURA

■ Fattori che influenzano il sistema a ripartizione:

La formula mette in evidenza che l'aliquota di equilibrio dipende dai due rapporti:

$$\gamma = \frac{N_t^p}{N_t^a} * \frac{p_t}{S_t}$$

- ◆ *Numero dei pensionati/Numero dei contribuenti*
- ◆ *Pensione media/Salario medio*

Questa condizione di equilibrio in forma analitica esprime che al crescere del numero dei contribuenti ovvero al crescere del salario medio, in ipotesi di costanza delle altre variabili, l'andamento della gestione previdenziale tende a migliorare. Una dinamica opposta deteriora la situazione di equilibrio.

SISTEMA FINANZIARIO RIPARTIZIONE PURA

■ Fattori che influenzano il sistema a ripartizione:

La formula mette in evidenza che l'aliquota di equilibrio dipende dai due rapporti:

- ❖ *Numero dei pensionati/Numero dei contribuenti*
- ❖ *Pensione media/Salario medio*

Questa condizione di equilibrio in forma analitica esprime che al crescere del numero dei contribuenti ovvero al crescere del salario medio, in ipotesi di costanza delle altre variabili, l'andamento della gestione previdenziale tende a migliorare.

Una dinamica opposta deteriora la situazione di equilibrio.

Equilibrio finanziario di lungo periodo

SISTEMA FINANZIARIO RIPARTIZIONE PURA

Fattori che influenzano il sistema a ripartizione:

RD è il rapporto di dipendenza tra il numero dei pensionati ed il numero di occupati

TS è il tasso di sostituzione

$$\gamma = RD \cdot TS$$

SISTEMA FINANZIARIO RIPARTIZIONE PURA

Fattori che influenzano il sistema a ripartizione:

RD dipende da fattori demografici e socio economici. In particolare si ha:

$$RD = \frac{Pop_t^p \cdot TP}{Pop_t^a \cdot TA \cdot (1 - TD)} = \frac{IDA \cdot TP}{TA \cdot (1 - TD)}$$

Dove:

Pop_t è la popolazione (a = età attiva, p = età pensionabile).

TP tasso di pensionamento

TA tasso di attività

TD tasso di disoccupazione

IDA indice di dipendenza degli anziani



Equilibrio finanziario di lungo periodo

SISTEMA FINANZIARIO RIPARTIZIONE PURA

La crisi del sistema previdenziale

L'invecchiamento demografico, con la conseguente crescita della quota di anziani rispetto alla popolazione in età attiva, rappresenta il principale fattore di crisi dei sistemi di Welfare finanziati con il meccanismo della ripartizione.

A parità di altre condizioni, la crescita della quota di anziani nella popolazione può trasformarsi in un peggioramento del rapporto tra i beneficiari delle pensioni e coloro che contribuiscono al sistema pensionistico.

Tale processo produce sostanziali deficit di esercizio dei sistemi previdenziali che possono essere eliminati, prendendo in considerazione il versante delle prestazioni, solo attraverso un riordino delle normative che regolano l'accesso al pensionamento e il calcolo degli importi, con il fine di contrastare gli effetti della dinamica demografica.

Equilibrio finanziario di lungo periodo

Proiezioni di medio lungo periodo della spesa pensionistica in Italia.

Le proiezioni di medio e lungo periodo della spesa pensionistica sono un elemento importante nel dibattito di politica economica e rivestono un ruolo fondamentale per le periodiche valutazioni di sostenibilità di medio e lungo periodo delle finanze pubbliche da parte della Commissione europea.

Incidenza della spesa pensionistica sul PIL


Le aspettative sull'evoluzione del rapporto tra spesa per pensioni e PIL dipendono da:

- Modifiche dei requisiti per il pensionamento e delle regole per la determinazione dell'importo della pensione
- Revisioni riguardanti lo scenario demografico e gli scenari di occupazione e crescita (nel contesto attuale condizionati dall'incertezza provocata dalla diffusione del covid-19 e della crisi energetica ed evento bellico)

Equilibrio finanziario di lungo periodo

Figura 2: spesa pubblica per pensioni in rapporto al PIL - Scenario nazionale base: confronto con lo scenario che considera le previsioni demografiche Istat 2020


- Rallentamento di crescita PIL o stagnazione
- Scenario di inflazione crescente (>20 mld 2023)



Equilibrio finanziario di lungo periodo

Figura 6: spesa pubblica complessiva per pensioni, sanità, LTC in rapporto al PIL


Scenario nazionale base⁽¹⁾



Equilibrio finanziario di lungo periodo


Fig. 1 – Incidenza della spesa pensionistica sul PIL e sua scomposizione

1.a) Spesa pensionistica/PIL



Equilibrio finanziario di lungo periodo

Fig. 6 – L'incidenza della spesa pensionistica sul PIL negli scenari di sensitività AWG (1)




Fonte: elaborazioni su dati AWG (2021) e DEF (2021).

(1) I valori relativi al 2015 e al 2020 sono quelli di consuntivo.

Equilibrio finanziario di lungo periodo

Fig. 1 – Incidenza della spesa pensionistica sul PIL (1)

a) – Confronto intertemporale tra proiezioni AWG




Equilibrio finanziario di lungo periodo

Figura 7: spesa pubblica per pensioni– Confronto tra scenari

Spesa in rapporto al PIL

Fig. 7.a: spesa per pensioni in rapporto al PIL



Working Group on Ageing del Comitato di Politica Economica del Consiglio Europeo (EPC-WGA)

Equilibrio finanziario di lungo periodo

■ L'INCIDENZA DELLA SPESA PENSIONISTICA SUL PIL PUO' ESSERE SCOMPOSTA NEL MODO SEGUENTE

$$\frac{\text{SPESA PENSIONISTICA}}{\text{PIL}} = \frac{\text{REDDITO MEDIO DA PENSIONE}}{\text{PIL PER OCCUPATO 15-64 ANNI}} \times \frac{\text{NUMERO PENSIONATI}}{\text{NUMERO DI OCCUPATI DI 15-64 ANNI}}$$




BENEFIT RATIO



INDICE DI DIPENDENZA DEI PENSIONATI


Equilibrio finanziario di lungo periodo

1.b) *Reddito medio da pensione/PIL per occupato 15-64*



Equilibrio finanziario di lungo periodo

1.c) Numero pensionati/Numero occupati 15-64



Fonte: elaborazioni su dati RGS (2018, 2019, 2020) e NADEF (2020).

PIL e produttività

La dinamica del PIL può essere scomposta nel prodotto della dinamica degli occupati e in quella della loro produttività


$$\text{PIL} = \text{Numero occupati 15-64 anni} \times \text{PIL per occupato di 15-64 anni}$$

- ✓ Le proiezioni condividono, per il medio-lungo periodo, una significativa riduzione del numero degli occupati, che riflette la comune transizione demografica, e una quasi costante crescita della produttività.
- ✓ Le previsioni aggiornate al 2019 registrano la contrazione dell'occupazione in gran parte dovuta ai nuovi canali di pensionamento (Quota 100 e sospensione dell'aggancio alla speranza di vita).

Equilibrio finanziario di lungo periodo


Fig. 3 – PIL e produttività

3.a) PIL reale (miliardi di euro – 2010)




Equilibrio finanziario di lungo periodo

3.b) Occupati 15-64 (migliaia)



Equilibrio finanziario di lungo periodo

3.c) Produttività (PIL per occupato 15-64; migliaia)



Fonte: elaborazioni su dati RGS (2018, 2019, 2020).

Equilibrio finanziario di lungo periodo

Occupati e pensionati

$$\frac{\text{NUMERO PENSIONATI}}{\text{NUMERO DI OCCUPATI DI 15-64 ANNI}} = \underbrace{\frac{\text{POPOLAZIONE DI 65+}}{\text{POPOLAZIONE DI 15-64}}}_{\text{Indice di dipendenza degli anziani}} \times \underbrace{\frac{\text{NUMERO PENSIONATI}}{\text{POPOLAZIONE DI 65+}}}_{\text{Coverage ratio}} \times \underbrace{\frac{\text{POPOLAZIONE DI 15-64}}{\text{NUMERO DI OCCUPATI DI 15-64 ANNI}}}_{\text{Inverso del tasso di occupazione}}$$

Indice di
dipendenza
degli anziani

Coverage
ratio

Inverso del
tasso di
occupazione

Equilibrio finanziario di lungo periodo

o Tasso di attività e tasso di disoccupazione

La platea degli occupati 15-64 anni può essere scomposta in tre fattori:

1. Popolazione 15-64 anni

- La popolazione 15-64 anni tra il 2020 e il 2070 si riduce di circa 10 milioni di individui, completando la transizione demografica.

2. Tasso di attività popolazione 15-64 anni

- Le proiezioni indicano un significativo aumento di quasi 10 punti percentuali tra il 2020 e il 2070, rispecchiando il progressivo incremento della partecipazione al mondo del lavoro sia dei lavoratori che delle donne.


3. Tasso di disoccupazione popolazione 15-64 anni

- Le proiezioni condividono alti livelli di partenza (circa 12%) e la convergenza per ipotesi al medesimo tasso di disoccupazione di lungo periodo intorno al 6%. Le previsioni aggiornate al 2020 risentono di un quadro macroeconomico peggiorativo a causa della crisi economica e sanitaria, registrando ipotesi di ripercussioni di lungo periodo della crisi.

Equilibrio finanziario di lungo periodo


Fig. 4 – Popolazione, tasso di attività e tasso di disoccupazione

4.a) Popolazione 15-64 (migliaia)




Equilibrio finanziario di lungo periodo

4.b) Tasso di attività 15-64



Equilibrio finanziario di lungo periodo

4.c) Tasso di disoccupazione 15-64



Fonte: elaborazioni su dati RGS (2018, 2019, 2020).

Il sistema previdenziale italiano: effetti delle riforme degli ultimi trenta anni

Parleremo delle riforme:



Quadro economico della "riforma Amato"

La riforma Amato si colloca nel quadro della profonda crisi economica, finanziaria, politica e istituzionale che attraversava l'Italia all'inizio degli anni '90.

Nel corso del 1991 si registrava un deficit pubblico pari al 10,5% e un debito pari al 108% sul PIL. L'Italia si trovava molto lontana dai parametri che da lì a poco sarebbero stati stabiliti con il Trattato di Maastricht (1992).

La spesa pensionistica era pari a circa il 13% del PIL e le proiezioni per il futuro erano preoccupanti (si prevedeva pari al 24% del PIL nel 2040)....

DOMENICA 1 DICEMBRE 1991

Un po' meno rosso nei conti dell'istituto ma resta pesante lo squilibrio tra contributi e prestazioni Colombo lancia l'allarme: «Senza riforma l'Inps sarà spacciato»

ROMA — I conti dell'Inps migliorano, ma, se non ci sarà al più presto un'adeguata riforma del sistema pensionistico, fra due anni l'impalcatura dell'istituto previdenziale pubblico potrebbe non reggere più. Mario Colombo, presidente dell'Inps, lo ha detto molto chiaramente nel presentare il bilancio di previsione per il 1992. «Quest'anno è stato caratterizzato da un favorevole andamento dei flussi finanziari. Il trend delle uscite si è mantenuto nei limiti delle previsioni grazie a un'attenta azione di controllo, mentre le entrate hanno avuto una consistente crescita dovuta anche agli esiti delle iniziative contro l'evasione. Ma questi risultati, che hanno consentito di ridurre di 1500 miliardi l'apporto dello Stato previsto nella finanziaria '91, non rimuovono le cause di fondo perché non derivano da una tendenza

più favorevole nel rapporto entrate contributive-spesse per prestazioni, ma dagli sforzi per la crescita di efficienza, efficacia e qualità dell'istituto dentro le attuali regole del sistema, che ha ormai raggiunto, e forse superato, il livello di guardia».

È stato, cioè, raschiato il fondo del barile nella ricerca di economie e di maggiore produttività, anche se i costi di gestione e, in particolare, quelli

del personale «destano la più viva attenzione del consiglio di amministrazione dell'istituto», come hanno sottolineato i rappresentanti degli imprenditori nel consiglio, i quali, in una dichiarazione comune sul bilancio 1992, hanno ribadito l'improcrastinabile urgenza di una riforma della previdenza pubblica, evitando ogni intervento che determini direttamente, o indirettamente, aggravii

del costo del lavoro che le imprese non sono in grado di sopportare. Un tasto, quello della riforma, su cui insistono un po' tutti. E non si commetta l'errore, avverte Colombo, di rinviare una decisione al riguardo visti i buoni risultati che l'Inps sta ottenendo. Proprio perché la situazione non è ancora precipitata, sottolinea Giuliano Cazzola, segretario confederale della Cgil, questo è il momento migliore per fare una riforma necessaria, realistica e lungimirante.

Infatti, secondo il sindacalista, leggendo bene le cifre del bilancio di previsione si scopre che l'intera costruzione è tenuta in piedi soprattutto dal colossale e crescente attivo (+ 21.310 miliardi nel 1991 e più 21.871 previsti per il '92) della gestione prestazioni temporanee (assegni familiari) mentre va male il fondo pensioni lavoratori di-

pendenti (- 11.008 miliardi nel '91 e - 14.370 per il '92), l'architrave del sistema pensionistico pubblico.

Nel prossimo anno, dunque, l'Inps dovrebbe presentare una differenza di 62.300 miliardi di lire, da coprire con apporti dello Stato (entrate di 172.914 miliardi e pagamenti per 235.214 miliardi). Il contributo statale potrebbe scendere a 58 mila miliardi se fossero approvati dal Parlamento i provvedimenti collegati alla finanziaria per il '92. In questo caso il deficit di esercizio, previsto in 7.290 miliardi, si ridurrebbe a 2.843. Questi conti comprendono un forte recupero dell'evasione contributiva, il miglioramento dei servizi resi agli assistiti, nonché 30 mila prepensionamenti nell'industria già programmati e una netta riduzione delle assunzioni di personale.



R. S.

Mario Colombo

Telecomunicazioni, Sip aiuta Bankitalia

Accordo di collaborazione tra Sip e Bankitalia per lo sviluppo del sistema delle telecomunicazioni dell'istituto di via Nazionale. L'intesa è stata firmata da Lamberto Dini, direttore generale della Banca d'Italia e da Antonio Zappi, amministratore delegato della Sip. L'accordo prevede la realizzazione di un sistema via satellite per il collegamento delle sedi metropolitane e l'ammendamento dei servizi telefonici delle sedi romane della banca. Particolare cura verrà data agli aspetti della sicurezza delle comunicazioni.

Quadro economico della "riforma Amato"

La riforma Amato si colloca nel quadro della profonda crisi economica, finanziaria, politica e istituzionale che attraversava l'Italia all'inizio degli anni '90.

Nel corso del 1991 si registrava un deficit pubblico pari al 10,5% e un debito pari al 108% sul PIL. L'Italia si trovava molto lontana dai parametri che da lì a poco sarebbero stati stabiliti con il Trattato di Maastricht (1992).

La spesa pensionistica era pari a circa il 13% del PIL e le proiezioni per il futuro erano preoccupanti (si prevedeva pari al 24% del PIL nel 2040).

L'avvento di Tangentopoli nella primavera del 1992, che portò alla dissoluzione dei partiti che storicamente avevano governato il Paese, diede in qualche modo un impulso alla riforma attuata dal governo presieduto da Giuliano Amato (ministro del Lavoro Cristofori) e appoggiato da DC, PSI, PLI, PSDI.

La riforma fu duramente contestata dai sindacati.



LO SCONTRO SOCIALE/ Fermata di quattro ore per martedì 13 dopo un lungo dibattito tra i leader delle tre Confederazioni

No sciopero (quasi) generale

Esclusi i settori dei servizi essenziali. Trentin ne minaccia un secondo se il governo non cede

ROMA — Un sindacato ancora sotto shock per gli incidenti di piazza di venerdì si affida alla cabala e proclama un «quasi sciopero generale» per martedì 13 ottobre. Avrà successo? Incroceranno le braccia per quattro ore tutti i lavoratori dei settori non regolamentati dalla legge 146, quella sulla disciplina delle astensioni dal lavoro nei servizi pubblici essenziali. Il Paese quindi non si fermerà, anche se resteranno a casa circa 9 milioni di dipendenti.

Continueranno a funzionare ospedali, ministeri, poste, rete elettrica, telefoni, informazione Rai, banche. Tutti questi settori infatti sono esclusi dalla mobilitazione di martedì perché devono rispettare l'obbligo del preavviso di almeno 10 giorni, così come stabilisce la legge. Stagnano al vincolo i trasporti. Questo comparto aveva infatti già in programma un'agitazione per ieri, poi sospesa in attesa delle decisioni di Cgil, Cisl e Uil. E la Fil-Cgil, appena la proclamazione dello sciopero generale, ha subito precisato che il 13 sciopereranno non solo i ferrovieri ma tutte le altre categorie.

Le tre confederazioni hanno deciso ieri sera il ricorso alla mobilitazione generale contro la manovra economica del governo Amato, dopo un giorno di ripetute riunioni tra i tre segretari generali, durante le quali si è svolto un braccio di ferro. Da una parte la Cisl e la Uil, che volevano uno sciopero immediato, giovedì o venerdì, per poi passare

E' ancora uno strumento attuale? Le possibili alternative

CONTRARI

GINO GIUGHI (Psi)

«C'è uno strumento alternativo allo sciopero generale: la negoziazione. Però per trattare bisogna puntare ad obiettivi raggiungibili. Quelli proposti dai sindacati mi sembrano tali in misura abbastanza limitata. C'è un gap profondo tra le soluzioni del mezzo a cui si ricorre e la concreta possibilità di ottenere risultati. Oggi l'astensione generale dall'orario serve solo come momento di espressione di scontento».



MARCO PINNELLA

«In questo momento invece dello sciopero generale, conviene il sindacato lo scioglimento. Al posto di questo "baracche" che si vorrebbero delle organizzazioni credibili. Per il resto, non si improvvisano dall'oggi al domani delle armi adeguate e sostituite dell'astensione dal lavoro. Soprattutto dopo aver disatteso un patrimonio ricchissimo di storia. A questo punto lo sciopero è una candidatura insostenibile di quello che è stato».



FAVOREVOLI

GIULIANO CAZZOLA (Cgil)

«Non c'è alternativa allo sciopero fin quando il sindacato resta nell'attuale logica, che gli assegna una certa parte ben definita, della ricetta. E così si ricorre all'effetto rassicurante del no. Dal sindacato l'aspetto rischioso di lotta. E la gente si affida più per disperazione che per convinzione. Avvenga come per il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro: nessuno ci crede ma tutti, dopo, si sentono più tranquilli».



GIORGIO GHEZZI (Psi)

«Quando siamo davanti a problemi che riguardano tutti gli italiani lo sciopero generale non ha alternative. Si tratta ancora dell'arma più efficace a disposizione proprio perché non vi si ricorre ad ogni piè sospinto. Naturalmente non bisogna fare un finto e decidere solo per ottenere risultati. L'importante, infatti, è che oltre alla protesta ci sia anche la proposta per una manovra alternativa e più equa».



SABINO CASSESE (ex presidente della commissione di garanzia sullo sciopero)

«Lo strumento dello sciopero generale è obsoleto. Per i sindacati è giunto il momento di ripensare questa misura estrema, che spesso finisce per danneggiare solo i cittadini e gli utenti. In questo momento poi, la protesta è doppiamente inopportuna. Primo perché il Paese è con l'acqua alla gola, secondo perché il governo ha già fatto i suoi esperimenti sulla manovra».



LUIGI ABETE (presidente della Confindustria)

«Lo sciopero generale è un motivo e comunque certamente del tutto inopportuno. Il Paese ha oggi bisogno di un risanamento reale che deve essere perseguito sia sul piano economico, riducendo la spesa pubblica, sia sul piano finanziario, abbassando rapidamente i tassi di interesse. Questi sono gli obiettivi ai quali dovrebbero ragionare le forze politiche e sociali anziché abbandonarsi a vecchie e conigliate farneticazioni».



LUIGIO LIBERTINI (Ritardazione comunista)

«Se i sindacati vogliono incidere sul senso devono proclamare immediatamente lo sciopero generale oppure chiedere che il Parlamento sospenda l'esame della legge Amato sul salario, pubblico impiego, previdenza e finanza locale. Ma se l'astensione dal lavoro avviene dopo l'approvazione di questa legge, i sindacati si troveranno di fronte al fatto compiuto. Lo sciopero è un'arma».



ASTENUTO

MARIO COLOMBO (presidente dell'Inps)

«Io credo che quando il sindacato ritiene che lo sciopero è opportuno questa forma di lotta non è sostituibile. La domanda sulla possibilità di strumenti alternativi è stata ripetutamente posta nel passato e giustamente non ha trovato risposta. Il punto che si deve valutare è infatti un altro: se i motivi che di volta in volta spingono all'astensione dal lavoro siano validi o no. Non spetta a me dire se in questo caso lo siano».



subito alla trattativa col governo. «A sciopero proclamato, Amato sospenderà il negoziato con noi», sosteneva l'organizzazione guidata da Sergio D'Antoni. Dall'altra la Cgil, che puntava invece a coinvolgere nella protesta tutti i lavoratori

e preferiva quindi che la data fosse fissata tra dieci, quindici giorni, il tempo sufficiente per il preavviso. Il compromesso è stato trovato nella riunione dei tre esecutivi, i parlamentari di Cgil, Cisl e Uil.

D'Antoni ha proposto la soluzione a breve. Ma subito sono intervenuti Fausto Bertinotti, Claudio Sabatini, Giuseppe Casadio e Roberto Tonini della Cgil per chiedere lo spostamento in avanti della data. Alla fine il compromesso su martedì 13, con la benedizione

dello stesso numero uno della Cgil Bruno Trentin, Bertinotti, leader della minoranza Cgil, è invece rimasto all'opposizione e ha protestato perché il documento conclusivo, letto dal segretario generale della Uil, Pietro Larizza, e le proposte di

«contromano» non sono state messe al voto. A parte le punture di spillo sulle varie leggi finanziarie, l'ultimo grande sciopero generale c'è stato il 10 maggio 1989 contro il governo De Mita che aveva tentato di introdurre il ticket sui ri-

coveri ospedalieri. Quello di martedì sarà comunque un mezzo sciopero generale: la fermata escluderà molti milioni di lavoratori. Inoltre le modalità della protesta non prevedono alcuna manifestazione generale. Più probabilmente ci saranno solo le assemblee. Oltretutto limitano al massimo gli incidenti. Ottaviano Del Turco, numero due della Cgil, nega però che il sindacato abbia deciso uno sciopero parziale e afferma che si tratta «solo di una decisione saggia per

mantenere il rapporto e il dialogo contrattuale con il governo». Il presidente del Consiglio Giuliano Amato si limita a replicare così alla decisione delle tre confederazioni: «L'esecutivo ha già presentato emendamenti alla manovra che in molti casi tengono conto delle conclusioni alle quali eravamo arrivati con i sindacati. Abbiamo fatto questo e per ora siamo soddisfatti».

Ma Cgil, Cisl e Uil hanno una lunga e dettagliata lista di richieste che vanno dall'abolizione del tetto dei 40 milioni di reddito per l'assistenza sanitaria alla difesa delle pensioni, dalla *minimum tax* al recupero del drenaggio fiscale. Minaccia Bruno Trentin: «Se non otterremo risultati dal governo potremmo decidere altre iniziative». Sergio D'Antoni suona invece una nota più ottimista: «Il sindacato è pronto a esaurire i risultati del confronto con il governo. Se dovessero esserci novità consistenti, lo sciopero non lo faremo. La protesta serve per raggiungere degli obiettivi, se li raggiungiamo prima meglio». E Pietro Larizza sottolinea: «Non si può dire adesso se ci sarà un altro sciopero generale, bisognerà prima vedere le risposte di Amato».

E l'istante polemico tra il ministro Martelli e i sindacati autonomi del disastro, che hanno proclamato nuovi scioperi a difesa delle proprie indennità nonostante la Camera abbia approvato l'emendamento alla legge delega che le garantisce.

Enrico Marro

Protesta dei pensionati a Roma. Scalfaro: la sfiducia nello Stato porta alla dittatura

Sfilano decentomila no Amato resiste: o i sacrifici o il naufragio

Alla fine, il 30 dicembre 1992, viene emanato il Decreto Legislativo numero 503. La riforma Amato.

D.lgs. n. 503/1992 ("riforma Amato")

- Graduale elevazione dell'età pensionabile per i lavoratori dipendenti da 55 a 60 anni per le donne e da 60 a 65 per gli uomini;
- graduale innalzamento del requisito minimo di contribuzione da 15 a 20 anni;
- graduale allargamento, per le anzianità maturate dal 1993, del periodo di riferimento per il calcolo della retribuzione media pensionabile:
 - ❖ per chi aveva almeno 15 anni di contribuzione al 31/12/1992 (ossia coloro che in seguito sarebbero stati classificati come appartenenti al regime "retributivo"), il periodo di riferimento passava dagli ultimi cinque anni agli ultimi dieci della vita contributiva;
 - ❖ per tutti gli altri coincideva con l'intera vita contributiva;
- introduzione del divieto parziale di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo;
- **perequazione delle pensioni sulla base del solo adeguamento al costo vita e non più anche alla dinamica salariale;**
- avvio del processo di armonizzazione delle normative dei fondi speciali gestiti dall'INPS alle regole del regime generale dei lavoratori dipendenti.



STATO & PREVIDENZA / Secondo il ministro del Lavoro da qui al 2010 si risparmieranno 400-500 mila miliardi

Pensioni, tutti i conti della riforma

Cristofori: «Nessuno scontro con i ministri finanziari sul salvataggio della scala mobile»

ROMA — È il momento delle spiegazioni. Il giorno dopo il varo della riforma delle pensioni gli italiani si chiedono cosa sarà delle loro rendite. Il governo risponde fornendo chiarimenti, ma anche ricordando la gravità dei problemi di deficit pubblico che hanno imposto il ridimensionamento dei trattamenti, dopo che di questa riforma si era discusso invano per 15 anni.

«Da oggi fino al 2010 risparmieremo 400-500 mila miliardi», ha spiegato ieri il ministro del Lavoro Nino Cristofori che ha anche minimizzato il contrasto avuto con i ministri finanziari quando ha cercato (con successo) di reintrodurre la scala mobile sulle pensioni: «Non ci sono né vinti né vincitori. Il governo ha solo applicato la delega del Parlamento che prevedeva l'adeguamento al costo della vita». Le pensioni saranno adeguate ogni anno a novembre in base all'inflazione reale.

Le materie escluse dal decreto. La riforma approvata martedì dal Consiglio dei ministri non riguarda: gli assunti dopo il primo gennaio 1992; la previdenza integrativa; le attività usuranti; il sistema contributivo per l'agricoltura. Per queste materie la legge delega lascia al governo nove mesi. Ma Cristofori ha detto che sulla previdenza integrativa è disposto ad aspettare al massimo fino a gennaio, poi provvederà: un messaggio lanciato alle Camere dove sono ferme alcune proposte di legge in materia. La previdenza complementare, ha aggiunto, è strettamente legata al-

CUMULI E RISCATTI

Una riforma nella riforma: così il ministro del Lavoro ha definito l'articolo del decreto sulle pensioni che riguarda il cumulo. Le nuove regole entrano in vigore il primo gennaio 1994 e varranno per tutti i pensionati. Divieto assoluto di cumulare la pensione di anzianità con redditi di lavoro, sia autonomo sia subordinato. Per le pensioni di vecchiaia, invece, si potrà sommare fino al trattamento minimo Inps più il 50% della parte eccedente. Ad esempio se una persona ha una pensione di 20 milioni annui e lavora avrà una rendita pari al minimo (circa 8 milioni annui) più la metà della differenza (20 - 8), cioè 6 milioni. In tutto 14 milioni. Entro il 31 dicembre 1992 si applicano le vecchie regole, se più favorevoli.

Anche per l'integrazione al minimo non cambia nulla per chi risulta a riposo entro la fine del '92. Per chi va in pensione dopo non ci sarà integrazione se si ha un reddito superiore a due volte il minimo Inps (tre volte calcolando anche i redditi del coniuge). I dipendenti con almeno 5 anni di contributi potranno fare il riscatto, fino a 5 anni, dei periodi di «assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio» e di assistenza a familiari disabili all'80%.

la disciplina per i nuovi assunti, che avranno una pensione molto bassa perché calcolata sull'intera vita lavorativa. «La materia — ha detto Cristofori — sarà affrontata anche nella trattativa sul salario. Si potrebbe pensare di lasciare una parte della retribuzione libera dall'obbligo contributivo per rivolgerla invece alla previdenza integrativa».

Principi. La riforma riguarda tutti i lavoratori dipendenti del settore privato e di quello pubblico ma anche per gli autonomi iscritti all'Inps. I principi guida sono due. Chi entro il 31 dicembre 1992 maturi un diritto con le vecchie regole lo conserva. Per gli altri i

Rendite, la nuova tabella di marcia

(età richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia)

Decorrenza	Uomini	Donne
gennaio 1994 / dicembre 1995	61° anno	56° anno
gennaio 1996 / dicembre 1997	62° anno	57° anno
gennaio 1998 / dicembre 1999	63° anno	58° anno
gennaio 2000 / dicembre 2001	64° anno	59° anno
dal gennaio 2002 in avanti	65° anno	60° anno

cambiamenti saranno gradualmente.

Età pensionabile. Per i lavoratori iscritti all'Inps non saranno più sufficienti 55 anni (donne) e 60 (uomini) per andare in pensione di vecchiaia. Dal primo gennaio 1994 ai precedenti limiti si aggiungerà un anno ogni due, fino ad arrivare, nel



Cristofori (visto da Sirani)

re fino a 65 potranno farlo beneficiando di un incentivo dello 0,5%. Dall'aumento dell'età sono esclusi ciechi e inabili all'80%. Per i dipendenti pubblici restano i limiti più alti dove esistenti. Non cambia nulla per militari, forze dell'ordine, personale e assistenti di volo, ferrovieri e autotrovanieri, lavoratori dello spettacolo e sportivi.

Requisiti contributivi. Per tutti i lavoratori gli anni di contribuzione minima per la pensione di vecchiaia passano da 15 a 20 gradualmente: un anno ogni due a partire dal '93. L'aumento non vale per chi entro il 31 dicembre '92 viene ammesso a

proseguimento volontaria e per gli stagionali.

Calcolo della pensione. Il periodo sul quale si fa il calcolo viene allungato da gennaio. Si distinguono due categorie. 1) Chi lavora da più di 15 anni. Il periodo viene portato gradualmente agli ultimi 10 anni. La pensione verrà calcolata aggiungendo al periodo fissato dal vecchio sistema (gli ultimi 5 anni per l'Inps, l'ultimo mese per i pubblici) la metà del tempo intercorrente tra il primo gennaio 1993 e il momento del pensionamento. Se ad esempio un dipendente privato va a riposo nel 2000 la sua rendita verrà calcolata sugli ultimi 8 anni e mezzo (5 + 3 anni e mezzo). Se fosse uno statale il nuovo periodo di calcolo sarebbe di 3 anni e sei mesi. Nel regime Inps al raggiungimento di 10 anni nel 2002, in quello pubblico nel 2012.

2) Chi lavora da meno di 15 anni. La pensione si calcolerà aggiungendo al periodo fissato dal vecchio sistema tutti gli anni intercorrenti tra il primo gennaio '93 e la pensione.

In compenso, per entrambe le categorie, la base del calcolo sarà rivalutata aggiungendo un punto al costo vita.

Pensione d'anzianità. Dal '93 cambiano i requisiti per i dipendenti pubblici, con una graduale eliminazione delle pensioni baby. Se lavorano da meno di 8 anni, per ritirarsi dovranno arrivare a 35 anni di contributi. Se invece sono in servizio da oltre 8 anni, più sono vicini al vecchio limite (15, 20 o 25 anni di contributi) meno dovranno allungarlo e viceversa.

Età, tetto, contributi, rendimenti Le mosse per evitare il giro di vite

Ogni riforma che si rispetti ha sempre la sua coda di dubbi. E questa drastica revisione del sistema previdenziale, in cantiere da decenni, non fa certo eccezione. Il giro di vite è forte ma in certi casi è possibile ridurre i danni con qualche accorgimento. Sono mosse che riguardano chi è ormai vicino al momento di andare in pensione o chi deve rafforzare una vecchia posizione tuttora incerta. Ben poche chance, invece, ci sono per i giovani e per chi inizierà a lavorare nei prossimi anni. E questa la categoria più bastonata dalla riforma, con rendite destinate a dimezzarsi. Ai giovani non resta che cercare altre garanzie o sperare in una correzione non appena il governo emergerà il tassello mancante della riforma. Non possono stare del tutto tranquilli nemmeno coloro che sono già in pensione: le rendite cresceranno a un passo più lento del passato.

L'età per la vecchiaia. Ormai sono rimasti in pochi a contestare i nuovi limiti di età: fra le opzioni per rimanere al lavoro fino ai 60 e poi fino ai 65 anni e il desiderio di arrotondare la rendita grazie ai migliori stipendi degli ultimi anni, la gran parte dei lavoratori si è rassegnata. La cosa però procura un certo fastidio a chi puntava proprio sui vecchi limiti di età per «vivere di rendita». Questo problema però non tocca quelli che alla fine del 1992 sono già in possesso dei requisiti ancor oggi validi o che — sempre alla stessa data — hanno ottenuto l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria. Un consiglio è quello di richiedere subito questa autorizzazione: basta aver versato 5 anni in tutta la vita lavorativa.

La retribuzione pensionabile. Ha sbagliato i suoi conti, se non va in pen-

sione subito, chi si è fatto aumentare a diamisura gli stipendi o i compensi puntando sulla media degli ultimi cinque anni di contribuzione. Limite che diventa un ricordo.

L'integrazione al minimo. Per i nuovi pensionati (decorrenza gennaio 1993) l'integrazione al minimo, una volta legato ai redditi del solo pensionato, dovrà fare i conti anche coi redditi del coniuge. Qualche anziano si chiede che senso ha avuto adeguarsi alla legge se poi le norme sul diritto all'integrazione al minimo vengono rimescolate con tanta facilità. Questa regola, che da tempo vale per le rendite assistenziali come la pensione sociale, è stata a lungo contestata ma, anziché trovare una soluzione equa e

«personale», viene ora allargata al diritto all'integrazione.

Perequazione automatica. Hanno fatto bene i vecchi pensionati a ricorrere contro la norma che impediva — per le rendite superiori a due volte il minimo — di godere del punto intero (anziché delle frazioni di punto) nel caso di perequazione automatica. A partire dal '94 e nel giro di due anni la percentuale sarà unificata al punto intero.

Le fasce. Cambiano le percentuali di rendimento delle retribuzioni superiori al tetto. Fino al massima l'aliquota resta del 2% annuo. Oltre questa soglia le fasce passano da tre a quattro, ammazando i vantaggi di un'elevata media retributiva. Un provvedimento, questo, che aggiunto a quello che allarga da cinque a dieci anni il limite di tempo per l'individuazione della retribuzione media pensionabile, farà cadere le pensioni a un livello inconsueto e, forse, ingiusto.

Così i requisiti contributivi

Periodi	Anzianità
dall'1-1-1993 al 31-12-1994	anni 16
dall'1-1-1995 al 31-12-1996	anni 17
dall'1-1-1997 al 31-12-1998	anni 18
dall'1-1-1999 al 31-12-2000	anni 19
dall'1-1-2001 in poi	anni 20

**Evoluzione dei requisiti effettivi per la pensione di vecchiaia e anzianità comprensivi del regime delle decorrenze (finestre)
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, categoria impiegatizia non precoce - Normativa al 1 gennaio 1993**

Anno	Vecchiaia		Anzianità		
	Uomini	Donne	Indipendente da età	Età minima con anz. >= 35 anni	Quota (Età + anzianità)
1992	60	55	35	-	-
1993	60	55	35	-	-
1994	61	56	35	-	-
1995	62 ⁽¹⁾	57 ⁽¹⁾	35	-	-
1996	62	57	35	-	-
1997	63	58	35	-	-
1998	64 ⁽¹⁾	59 ⁽¹⁾	35	-	-
1999	64	59	35	-	-
2000	65	60	35	-	-
2001	65	60	35	-	-
2002	65	60	35	-	-
2003	65	60	35	-	-
2004	65	60	35	-	-
2005	65	60	35	-	-
2006	65	60	35	-	-
2007	65	60	35	-	-
2008	65	60	35	-	-
2009	65	60	35	-	-
2010	65	60	35	-	-
2011	65	60	35	-	-
2012	65	60	35	-	-
2013	65	60	35	-	-
2014	65	60	35	-	-
2015	65	60	35	-	-
2016	65	60	35	-	-
2017	65	60	35	-	-
2018	65	60	35	-	-
2019	65	60	35	-	-

(1) Dal primo luglio.

Periodo tra le riforme Amato e Dini

Nel mese di aprile 1993 viene approvato il decreto legislativo n.124 che istituisce la previdenza complementare. Il decreto prevede la costituzione di forme pensionistiche complementari con prestazioni a contribuzione definita e finanziate con il metodo della capitalizzazione individuale.

Nel mese di settembre 1994 il nuovo governo Berlusconi tenta, senza successo, di far approvare una nuova riforma che era basata su:

- penalizzazione del 3% per ogni anno di anticipo rispetto all'età pensionabile in caso di pensionamento di anzianità;
- riduzione del rendimento dal 2% al 1,75% per i lavoratori con più di 15 anni di anzianità;
- indicizzazione delle pensioni all'inflazione programmata.

La riforma fu accettata dagli imprenditori ma criticata dai sindacati. Il 22 dicembre il governo Berlusconi diede le dimissioni in seguito allo scontro all'interno della maggioranza proprio su questo tema.

IERE DELLA SERA

Via Solferino 28 MILANO 20121 - Telefono da Milano 8339 - Intercom. (02) 8353 - Indirizzo teleg. CORBERA - Telex 310031 SEDE DI ROMA 00100: Via Tomacelli, 160 - Telefono (06) 688.281 - RCS Editori S.p.A. - Settore Pubblicità - 20161 MILANO - Via Scarselli, 17 - Tele-

... mestre L. 1.600.000; asse numeri anno - PREZZI D'ABBONAMENTO ESTER: 1.800 Libani L.L. 25.00; Lusa Doh 200; Lussemburgo F.L. 75; Malta Carta 50; Messico M.10; Monaco P. 17; Norvegia Kr. 15; Olanda Fl. 4; Portogallo Esc. 300; Portogallo Esc. Esc. 370; S. Domingo RDH 42; Spagna Ptas. 250; Sud Africa R. 11; Svezia Kr. 13; Svizzera Fr. 2.30; Ungheria Forint 215; U.S.A. \$ 2.50; Venezuela Bs. 300

Nel mese di agosto del 1995 il governo tecnico presieduto da Lamberto Dini, ministro del Lavoro Treu, riesce nell'impresa di approvare una riforma di fondamentale importanza. Già ad aprile però si sapeva che....

Proteste in alcune fabbriche, a Mirafiori un sì sofferto. Sinistra divisa, Prodi: ci vuole rigore

Pensioni calcolate sui contributi

Intesa vicina tra governo e sindacati: trattamenti previdenziali non più legati agli ultimi stipendi

Penalizzato chi si ritira prima dei 62 anni. Lira e Borsa in ripresa: il marco sotto la quota di 1.210



ROMA — Le pensioni saranno calcolate sui contributi versati durante tutta la vita lavorativa e non più sulla retribuzione. Governo e sindacati hanno definito ieri sera un nuovo capitolo della riforma previdenziale. Il sistema a regime scatterà, al più tardi, nel 2012.

L'età minima per andare in pensione sarà 57 o 58 anni. Ma la pensione piena sarà garantita solo per chi lascia il lavoro a 62 anni. Chi lo fa prima avrà un assegno ridotto del 2,5 per cento per ogni anno di anticipo. Sarà invece aumentato per chi vuole restare fino a 65 anni. Il metodo contributivo verrà applicato ai neoassunti e a coloro con meno di 18 anni di versamenti e garantirà loro una pensione più generosa rispetto alle regole attuali. Resta aperto il problema dei tagli all'anzianità, definito da Pietro Larizza (Uil) la «coda di scorpione» del negoziato,

che verrà affrontato la prossima settimana. Poi il 4 maggio ci sarà la conclusione delle trattative. Solo allora ci sarà il giudizio finale del sindacato. I mercati guardano con ottimismo la volata finale sulle pensioni. La lira si è rafforzata di oltre il 2% sul marco, toccando quota 1208 a New York, mentre la Borsa è al terzo giorno di rialzo (+1,45%). La sinistra è spaccata. Rifondazione boccia il piano del governo, mentre Romano Prodi avverte: «Se non dovesse esserci l'accordo sulle pensioni la comunità finanziaria scemterebbe contro l'Italia».

Scioperi spontanei ieri in alcune fabbriche del Bresciano e in Piemonte, mentre a Mirafiori la proposta sindacale ha strapato solo un «sì» sofferto: la mozione emendata e presentata nell'impianto Fiat chiede l'anzianità dopo 35 anni.

Girola, Marro e Valano a pagina 3

Rai in buona salute, decreto reiterato

Nuovo direttore alla Sipra, è polemica



ROMA — Migliorano i conti della Rai. Il ministro delle Poste Gambino afferma che l'azienda ora è fuori pericolo. Una boccata d'ossigeno che ha portato al rinnovo del decreto salva-Rai. Ma si apre un altro fronte: sostituito da un ex manager di Publitalia, Perricone, il direttore generale della Sipra, Gilberti. Pds e Lega protestano. (Nella foto il presidente Rai, Letizia Moratti) Conti e Sarcina a pagina 2

Oggi in reg...
«Corri...
Soldi

CORRIERE SOLDI



FISCO: sta p...
tare l'operazi...
Tutte le novi...
prima puntat...
guida pratica...
chiarazione c...
diti.
RISPARMIO: f...
fogli sicuri c...
elezioni. I mi...
peggiori fondi...
da uno a diec...
PREVIDENZA...
to costa e c...
possono recu...
contributi pe...
DIRITTI: arri...
dice di pace...
sfruttarlo al n...

L. 335/1995 ("riforma Dini")

Interventi per il periodo transitorio

- Si stabilisce la divisione degli assicurati in tre gruppi secondo le anzianità assicurative maturate al 31.12.1995: lavoratori con più o meno di 18 anni e lavoratori assunti successivamente a tale data. Per i primi la pensione viene liquidata interamente con il sistema retributivo; per i secondi con un sistema misto in relazione agli anni di anzianità maturati ante e post 31.12.1995; per gli ultimi interamente con il sistema contributivo;
- si prevede la possibilità, per i lavoratori appartenenti ai primi due gruppi (in seguito limitato ai misti), di esercitare un **diritto di opzione** per la liquidazione della pensione con il metodo contributivo;
- si modifica il regime delle pensioni di anzianità:
 - ❖ introducendo un'età minima (da 52 anni nel 1996 a 57 anni nel 2006) in aggiunta ai 35 anni contributivi;
 - ❖ innalzando da 36 nel 1996 a 40 nel 2008 il requisito di sola anzianità;
- viene prevista una nuova disciplina dei trattamenti a favore dei superstiti di assicurato e pensionato e degli assegni di invalidità posti in relazione con i **redditi dei beneficiari**.

L. 335/1995 ("riforma Dini")

Interventi a regime – Parte prima

- Si modifica radicalmente il **sistema di calcolo da prestazione definita a contribuzione definita**, tenendo conto dell'età dell'assicurato al momento del pensionamento. Il montante dei contributi versati in base alle aliquote di computo viene annualmente rivalutato applicando tassi di capitalizzazione pari alla variazione media quinquennale del PIL nominale. Al momento del pensionamento il montante viene trasformato in rendita tramite l'applicazione di coefficienti determinati in base alla speranza di vita del pensionato (e del suo eventuale nucleo superstite) e a un tasso tecnico di sconto pari a 1,5%;
- le **aliquote di computo** delle pensioni sono fissate al 33% per i lavoratori dipendenti e al 20% per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS;
- si prevede la **revisione decennale dei coefficienti di trasformazione** sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo dei tassi di variazione del PIL;
- scompare l'istituto delle integrazioni al minimo;
- si istituisce l'**assegno sociale** che viene erogato a favore degli ultrasessantacinquenni con bassi livelli reddituali;

L. 335/1995 ("riforma Dini")

Interventi a regime – Parte seconda

- Vengono introdotte nuove regole per il conseguimento della **pensione di vecchiaia**. Essa può essere conseguita in un'età compresa tra i 57 e i 65 anni con un minimo di 5 anni di contribuzione. La pensione non viene concessa prima dei 65 anni se risulta di importo inferiore a 1,2 volte dell'assegno sociale;
- vengono introdotte per la prima volta le **finestre** per le pensioni di anzianità;
- è previsto un **massimale retributivo imponibile** ai fini contributivi pari inizialmente a 132 milioni di lire (nel 2022 è di 105.014 euro). Sulle retribuzioni eccedenti tale limite non è previsto alcun prelievo, con lo scopo di incentivare lo sviluppo di forme di previdenza complementare su base volontaria, gestite a capitalizzazione;
- si costituisce una **nuova gestione** per assicurare la tutela previdenziale ai soggetti che svolgono, anche se in maniera non esclusiva, attività di lavoro autonomo finora escluse da tutela e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (**lavoratori parasubordinati**).

**Evoluzione dei requisiti effettivi per la pensione di vecchiaia e anzianità comprensivi del regime delle decorrenze (finestre)
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, categoria impiegatizia non precoce - Normativa al 1 gennaio 1996**

Anno	Vecchiaia		Anzianità		
	Uomini	Donne	Indipendente da età	Età minima con anz. >= 35 anni	Quota (Età + anzianità)
1992	60	55	35	-	-
1993	60	55	35	-	-
1994	61	56	35	-	-
1995	62 ⁽¹⁾	57 ⁽¹⁾	35	-	-
1996	62	57	36 e 4 mesi ^{(3),(4)}	52 e 4 mesi ^{(3),(4)}	-
1997	63	58	36 e 4 mesi ^{(3),(4)}	52 e 4 mesi ^{(3),(4)}	-
1998	64 ⁽¹⁾	59 ⁽¹⁾	36 e 4 mesi ^{(3),(4)}	53 e 4 mesi ^{(3),(4)}	-
1999	64	59	37 e 4 mesi ^{(3),(4)}	53 e 4 mesi ^{(3),(4)}	-
2000	65	60	37 e 4 mesi ^{(3),(4)}	54 e 4 mesi ^{(3),(4)}	-
2001	65	60	37 e 4 mesi ^{(3),(4)}	54 e 4 mesi ^{(3),(4)}	-
2002	65	60	37 e 4 mesi ^{(3),(4)}	55 e 4 mesi ^{(3),(4)}	-
2003	65	60	37 e 4 mesi ^{(3),(4)}	55 e 4 mesi ^{(3),(4)}	-
2004	65	60	38 e 4 mesi ^{(3),(4)}	56 e 4 mesi ^{(3),(4)}	-
2005	65	60	38 e 4 mesi ^{(3),(4)}	56 e 4 mesi ^{(3),(4)}	-
2006	65	60	39 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2007	65	60	39 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2008	65	60	40 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2009	65	60	40 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2010	65	60	40 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2011	65	60	40 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2012	65	60	40 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2013	65	60	40 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2014	65	60	40 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2015	65	60	40 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2016	65	60	40 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2017	65	60	40 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2018	65	60	40 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2019	65	60	40 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-

(1) Dal primo luglio.

(3) Per effetto del ritardo medio dovuto alle finestre.

(4) Per soggetti con più di 57 anni di età.

Anni 1996 e 1997

In questo periodo non ci sono stati provvedimenti di legge inerenti il sistema pensionistico particolarmente importanti.

Merita di essere ricordato il decreto legislativo 314 dell'anno 1997.

All'art. 8 ha stabilito infatti che, a partire dal 1° gennaio 1998, la tassazione dei redditi pensionistici ai fini Irpef venga effettuata utilizzando i dati contenuti nel Casellario delle pensioni.

Istituito presso l'INPS con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, il Casellario delle pensioni era rimasto in pratica inutilizzato fino a quel momento.

Il governo presieduto da Romano Prodi (Prodi 1°), ministro del Lavoro Treu, pur dovendo fronteggiare l'opposizione del partito della Rifondazione Comunista (che appoggiava esternamente il governo), riuscì a definire la legge 449 del 1997 (legge finanziaria 1998).

DOMENICA 2 NOVEMBRE 1997

Stato sociale, accordo fatto sulla previdenza

Cancellate le pensioni baby. Stop per tutto il '98 alle uscite di 32 mila insegnanti. La riforma esclude il 70% dei dipendenti

ROMA — Governo e sindacati hanno raggiunto ieri alle 13,30, dopo un'estenuante trattativa, l'accordo sulla riforma della previdenza. L'intesa del giorno di «Ognissanti» mantiene le pensioni d'anzianità nel settore privato, intaccandole solo marginalmente. Cancella, invece, le pensioni baby, cioè la possibilità per gli statali di lasciare il lavoro non meno di 35 anni di contributi (in alcuni casi ne bastano ancora 24) e realizza una sostanziale parità di regole per tutti i lavoratori dipendenti, pubblici o privati che siano. Naturalmente le nuove norme non cambieranno niente per chi è già in pensione o per chi ci andrà entro il 31 dicembre di quest'anno. I cambiamenti scatteranno a partire dal 1998.

La manovra concordata tra il presidente del Consiglio, Romano Prodi, e i leader di Cgil, Cisl e Uil è completata da: lo slittamento di 3 mesi delle «finestre» per il pensionamento d'anzianità nel '98; l'unificazione delle regole dei «fondi speciali» (voce, Banca d'Italia, elettrici, eccetera); il blocco delle uscite per 32 mila insegnanti

po fino alle ore 17 del 5 novembre — il governo presenterà al Senato gli emendamenti alla Finanziaria per tradurre l'accordo in norme di legge. Sempre mercoledì Cgil, Cisl e Uil riuniranno le segreterie unitarie per impostare la consultazione con i lavoratori. Ma vediamo più da vicino i contenuti dell'intesa.

FINESTRE. I lavoratori che, in base al calendario attuale, dovevano andare in pensione il primo gennaio '98, ci andranno tre mesi dopo, cioè il primo aprile. Si dovrà trovare una soluzione per chi si è già licenziato, in modo da evitare che i colpiti da questo mini-blocco restino senza stipendio e senza pensione. Anche i lavoratori che dovevano andare via il primo luglio e il primo ottobre 1998 dovranno aspettare tre mesi.

PUBBLICO IMPIEGO. Dal primo gennaio 1998 spariranno definitivamente le pensioni baby. Anche i dipendenti pubblici, come quelli privati, dovranno avere almeno 35 anni di contributi (oltre a un'età minima di 63 anni) per lasciare il lavoro. Inoltre, dal 2004, le regole del settore

pubblico saranno perfettamente allineate a quelle del privato. Dal 1998 fino al 2003 gli statali, rispetto ai lavoratori privati, godranno del vantaggio di poter andare in pensione d'anzianità con un anno in meno d'età: 53 anni nel '98 e nel '99, invece di 54; 54 anni nel 2000; 55 nel 2001 e 2002; 56 nel 2003. Poi, dal 2004, non ci saranno più distinzioni. I sindacati avvertono che sarebbe sbagliato pensare che sono i dipendenti pubblici quelli che ci rimettono di più dalla riforma. Per la gran parte degli statali, dopo le strette degli ultimi anni, le pensioni baby erano infatti già precluse. Inoltre, sottolinea Cgil, Cisl e Uil, i lavoratori pubblici portano a casa l'impegno del governo a realizzare la previdenza integrativa, con la trasformazione — su scelta del lavoratore — dell'indennità di buonauscita in Tfr (trattamento di fine rapporto), destinando ai fondi pensione l'1,5% dei contribu-

ti ora destinati alla buonauscita.

DIPENDENTI PRIVATI. Dal prossimo primo gennaio, per andare in pensione dopo 35 anni di contributi non basteranno più 53 anni d'età, ma ce ne vorranno 54, che saliranno gradualmente fino ad arrivare a 57 nel 2002, anziché nel 2006

lità in attesa della pensione. In pratica, ben oltre la metà degli interessati è esclusa dal ritocco dell'età.

Manterranno le regole attuali anche i lavoratori usuranti e i cosiddetti «equivalenti» agli operai. Entrambe queste categorie sono però da individuare (sono previste commissioni tecniche) e per il momento non potranno beneficiare della clausola di salvezza. Inoltre, per quanto riguarda gli «equivalenti», il governo precisa che potranno essere salvati, «nei limiti degli equilibri di bilancio». E gli stessi sindacati, dietro le quinte, spiegano che l'individuazione degli «equivalenti» — stabilita dall'intesa Prodi-Bertinotti — resta pressoché

impossibile. Con l'accordo di ieri la cosiddetta «fase transitoria» della riforma Dini viene quindi accorciata di quattro anni, ma Cgil, Cisl e Uil sono riuscite a ottenere il mantenimento del requisito dei contributi a 35 anni, che invece il governo voleva aumentare. Resta ferma inoltre, sia per i dipendenti privati sia per quelli pubblici, la possibilità di andare in pensione, indipendentemente dall'età, se si raggiungono 36 anni di servizio nel 1998 (37 dal '99 al 2003; 38 nel 2004 e 2005; 39 nel 2006 e 2007; 40 dal 2008), così come prevede la riforma Dini del 1995.

SCALA MOBILE. L'intera indicizzazione non verrà pagata nel '98 per le pensioni superiori a 5 volte il minimo, circa 3 milioni e mezzo al mese. Nei tre anni successivi la contingenza verrà data in forma ridotta (0,3%) sulle quote eccedenti 5 volte il minimo e per nulla sulla parte superiore a 8 volte il minimo.

SCUOLA. Il punto riguarda i dipendenti della scuola bloccati qualche mese fa da un decreto del governo, modificato dal Parlamento. Su un totale di 75 mila interessati, circa 43 mila sono già andati in pensione d'anzianità lo scorso settembre, gli altri 32 mila dovevano invece andarci a settembre del '98. Dovranno invece aspettare il 1999, dice l'accordo si-

giato tra Governo e sindacati.

FONDI SPECIALI. Sarà abolita la «clausola d'oro» che allinea le pensioni della Banca d'Italia alle retribuzioni del pari grado in servizio. Inoltre i piloti non potranno più capitalizzare parte della pensione. Infine le aliquote contributive e i coefficienti di rendimento di magistrati, universitari, elettrici e altri fondi speciali saranno allineati a quelli del fondo lavoratori dipendenti Inps. Le regole per l'accesso alla pensione saranno uguali per tutti salvo deroghe per casi specifici, come le forze dell'ordine. Il governo chiederà alle Camere di far scattare la riforma delle pensioni dei parlamentari fin dal '98.

CUMULO. Sparisce il divieto di cumulo tra pensione d'anzianità e redditi da lavoro autonomo per gli ex lavoratori dipendenti. In pratica, così come accade per esempio per gli artigiani, tutti potranno cumulare in parte (secondo le norme attuali al 50%) l'assegno di anzianità e i proventi dell'attività autonoma.

Enrico Marro

L'EQUIPARAZIONE

Nel pubblico caduti i privilegi Rendita con 35 anni di lavoro

Pensioni baby addio per sempre. Il temuto allineamento con le regole dell'Inps è dunque cosa fatta. Dal 1° gennaio 1998, le condizioni di accesso al pensionamento anticipato dei dipendenti pubblici (statali e parastatali) saranno quelle già stabilite dalla riforma del governo Dini per i dipendenti privati.

Per loro, la legge dell'agosto '95 aveva delineato uno scenario diverso: i cosiddetti tre canali di uscita. Il primo del tutto simile a quello dei privati, e cioè la possibilità di ottenere il pensionamento anticipato con la combinazione del requisito dei 35 anni di lavoro e un minimo di età, fissato a 52 anni per il biennio 1996/1997, ed elevato gradualmente sino a raggiungere i 57 nel 2006. O, in alternativa, con una anzianità di servizio, a prescindere

dagli anni mancanti ai 37 di servizio (dall'1 al 13%).

In altre parole, chi poteva contare su una anzianità tra i 19 e 21 anni, poteva ottenere la pensione una volta raggiunti i 32 anni, con una penalizzazione del 9%; chi aveva tra 22 e 25 anni doveva raggiungere 31 anni (con una penalizzazione dell'11%) e coloro che vantavano una anzianità compresa tra 26 e 29 anni, la rendita veniva corrisposta dopo 30 anni, con un taglio del 13%. A partire dall'anno prossimo le nuove regole dicono che per il pensionamento anticipato si impiegherà del catasto che il mezzo comunale devono combinare necessariamente 53 anni di età e 35 di servizio, oppure come minimo 36 anni di servizio, indipendentemente dall'età compiuta: gli stes-



L'intesa non tocca chi è già in pensione

come previsto dal sistema attuale. Dalla manovra sono però esclusi tutti i lavoratori qualificati dai contratti come operai, chi ha cominciato a lavorare sotto i 18 anni e coloro che sono in cassa integrazione o in mobi-

L. 449/1997 ("prima riforma Prodi")

I principali interventi riguardano (articolo 59):

- **l'inasprimento dei requisiti per le pensioni di anzianità nel regime transitorio** (comma 6) con l'esclusione dei lavoratori appartenenti a particolari categorie quali operai, mobilitati, cassaintegrati, proscutori volontari (comma 7) ;
- il **blocco totale della perequazione** del 1998 per le pensioni vigenti superiori a 5 volte il minimo; il blocco totale per gli anni 1999-2000 per le pensioni superiori a 8 volte il minimo (comma 13);
- la riduzione delle pensioni di anzianità decorrenti nel 1998 (con anzianità inferiore a 40 anni) attraverso **l'introduzione di un'ulteriore finestra di uscita** e la diversificazione delle finestre per gli autonomi aumentandole di 3 mesi (comma 8) ;
- **l'aumento graduale delle aliquote contributive** per le gestioni dei lavoratori autonomi e parasubordinati fino al 19% (comma 15);
- l'ulteriore accelerazione del processo di armonizzazione delle gestioni previdenziali speciali (comma 17);
- la parziale incumulabilità, per la parte di importo superiore al minimo, dei trattamenti di anzianità con redditi di lavoro autonomo (comma 14).

**Evoluzione dei requisiti effettivi per la pensione di vecchiaia e anzianità comprensivi del regime delle decorrenze (finestre)
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, categoria impiegatizia non precoce - Normativa al 1 gennaio 1998**

Anno	Vecchiaia		Anzianità		
	Uomini	Donne	Indipendente da età	Età minima con anz. >= 35 anni	Quota (Età + anzianità)
1992	60	55	35	-	-
1993	60	55	35	-	-
1994	61	56	35	-	-
1995	62 ⁽¹⁾	57 ⁽¹⁾	35	-	-
1996	62	57	36 e 4 mesi ^{(3),(4)}	52 e 4 mesi ^{(3),(4)}	-
1997	63	58	36 e 4 mesi ^{(3),(4)}	52 e 4 mesi ^{(3),(4)}	-
1998	64 ⁽¹⁾	59 ⁽¹⁾	36 e 7 mesi ⁽²⁾	54 e 7 mesi ⁽²⁾	-
1999	64	59	37 e 4 mesi ^{(3),(4)}	55 e 4 mesi ^{(3),(4)}	-
2000	65	60	37 e 4 mesi ^{(3),(4)}	55 e 4 mesi ^{(3),(4)}	-
2001	65	60	37 e 4 mesi ^{(3),(4)}	56 e 4 mesi ^{(3),(4)}	-
2002	65	60	37 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2003	65	60	37 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2004	65	60	38 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2005	65	60	38 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2006	65	60	39 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2007	65	60	39 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2008	65	60	40 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2009	65	60	40 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2010	65	60	40 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2011	65	60	40 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2012	65	60	40 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2013	65	60	40 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2014	65	60	40 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2015	65	60	40 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2016	65	60	40 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2017	65	60	40 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2018	65	60	40 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2019	65	60	40 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-

(1) Dal primo luglio.

(2) Per effetto del blocco per l'anno 1998.

(3) Per effetto del ritardo medio dovuto alle finestre.

(4) Per soggetti con più di 57 anni di età.

A dicembre 1998 viene celebrato in Direzione Generale il centenario dell'Inps. Il modello previsionale ha il suo battesimo ufficiale.

MARTEDÌ 22 DICEMBRE 1998

Alle celebrazioni dei cent'anni di previdenza obbligatoria, bilancio dell'ente che paga ventuno milioni di vitalizi

Billia: da rivedere le entrate dell'Inps

L'equilibrio sarà raggiunto nel 2050, tra venticinque anni il massimo peso sul Pil (7,91 per cento)



Gianni Billia al centenario della previdenza obbligatoria

QUESTIONE APERTA

Ocse e Confindustria: mano alle pensioni Per Visco e Ciampi è «capitolo chiuso»

ROMA — «Entro il 2010, e nonostante gli in venti strutturali già adottati, la spesa previdenziale crescerà di un punto percentuale rispetto al Pil. Per questo, ulteriori iniziative potrebbero render necessarie al fine di assicurare la stabilizzazione della spesa pensionistica nei termini programmati». E' l'Ocse, nel suo rapporto sulla situazione italiana presentato ieri, a mettere ancora una volta dito nella piaga della spesa previdenziale. «La dinamica della spesa per pensioni (15% del Pil '97) — scrive l'Ocse — continua ad essere una delle più elevate dell'area». Su questa linea si ritorna subito Confindustria: «Tutti coloro che si occupano di queste questioni dal punto di vista tecnico come l'Ocse, sanno che la questione prima o poi dovrà essere affrontata» commenta Ciampi. Galli, direttore del centro studi della Confindustria. Ma per il governo la riforma delle pensioni è un capitolo chiuso. Il ministro delle Finanze, Vincenzo Visco, chiude infatti ogni ipotesi di nuovi tocchi nel settore previdenziale. Per Visco «secondo alcuni osservatori ci sono problemi aperti. Ma sul terreno politico non ce ne sono, senso che la riforma delle pensioni, per quanto riguarda, è chiusa». E il ministro del Tesoro, Ciampi, ha sottolineato come «previdenza e assistenze sono due temi che debbano essere considerati congiuntamente. E in proposito, il governo — concluso — ha già detto come procederà».

Enr.Ma.

ROMA — Il costo delle pensioni è stato tagliato, adesso bisogna pensare alle entrate, cioè ai contributi. Il presidente dell'Inps, Gianni Billia, apre le celebrazioni del centenario della previdenza obbligatoria, ha lanciato un invito a ripensare lo Stato sociale per «adeguare ai nuovi modelli di vita» dove il lavoro atipico e precario aumenta e la popolazione invecchia. «Per una previdenza adeguata a una società globalizzata, occorre ricostituire un patto sociale capace di recuperare i valori di partecipazione, affrontando il problema del commercio e dell'evasione contributiva». Finora, ha detto Billia, con le riforme si è tagliata la spesa pensionistica, adesso bisogna rimettere ordine nelle aliquote e recuperare l'evasione. Su 430 mila immigrati regolari, per esempio, 200 mila non sono in regola con i contributi.

Il sistema previdenziale italiano si è retto finora sulla solidarietà fra le diverse categorie di lavoratori per garantire la pensione a tutti, ha sottolineato Billia. Se le gestioni in attivo, ha aggiunto, avessero investito i loro avanzi in Bot invece di sostenere le gestioni in passivo, le stesse gestioni attive «avrebbero attualmente una maggior di-

sponibilità di circa 100 miliardi». Ma in futuro la solidarietà non basterà. Per rendersene conto, basta dare un'occhiata al modello previsionale presentato ieri dall'Inps che stimula l'andamento dal 2000 fino al 2050.

Lavoratori dipendenti. Mentre oggi si pagano quasi novanta pensioni ogni 100 lavoratori nel 2050, a causa dell'invecchiamento della popolazione, se ne pagheranno 123,5. Nonostante ciò, la spesa sul Pil (prodotto interno lordo) passerà dal 7,43% del 2000 al picco del 7,91% nel 2025 per scendere poi fino al 5,62% nel 2050. Un trend analogo subirà anche l'ali-

quota di equilibrio, cioè la parte del monte salari che teoricamente serve per pagare le pensioni, che passerà dal 45% del 2000 al 34,5% del 2050. I risparmi saranno possibili grazie alle riforme che hanno intro-

dotto il sistema contributivo. Quando tutte le pensioni saranno calcolate sui contributi versati, cioè nel 2050, la pensione media sarà pari ad appena il 29,9% della retribuzione media, mentre ora è pari al 54%.

Autonomi. Le gestioni di artigiani e commercianti destano qualche preoccupazione in più, ha detto Billia. Fra il 2000 e il 2025 l'aliquota d'equilibrio si impenna, passando per gli artigiani dal 21,3% al 33,9% e per i commercianti dal 18,5% al 30%. Nei successivi 25 anni le aliquote scendono più o meno al punto di partenza, ma è chiaro che l'aumento di 12-13 punti previsto fino al 2025 peggiorerà di molto i conti delle due gestioni. Gli artigiani hanno chiuso l'97 con un passivo di 1.400 miliardi, i commercianti saranno in attivo ancora per pochi anni.

Preoccupano le gestioni di commercianti e artigiani

Così le pensioni del futuro

(Indicatori dell'andamento della gestione del fondo pensioni lavoratori dipendenti. Importi in miliardi di lire correnti)

Anno	Rate complessive	Aliquota complessiva di equilibrio	Prestazioni sul Pil	Pensioni assicurati	Pensione Media Retrib. Media
■ 2000	163.095	45,0%	7,43%	89,3	54,0
■ 2005	197.228	46,8%	7,63%	93,5	53,1
■ 2010	233.741	47,8%	7,80%	98,3	51,1
■ 2015	274.112	48,3%	7,88%	102,8	49,0
■ 2020	319.015	48,4%	7,90%	108,4	46,2
■ 2025	370.832	48,5%	7,91%	116,2	43,4
■ 2030	429.253	48,4%	7,89%	124,0	40,8
■ 2035	474.466	46,1%	7,52%	127,5	38,0
■ 2040	505.822	42,3%	6,90%	127,1	35,2
■ 2045	529.159	38,2%	6,22%	125,3	32,4
■ 2050	554.495	34,5%	5,62%	123,5	29,9

La tabella mostra come nel corso dei prossimi anni cresca la spesa pensioni (rate complessive) ma scenda la parte del monte salari teoricamente utilizzata per pagare le pensioni (aliquota complessiva di equilibrio) e quindi la spesa rispetto al Pil e questo perché, nonostante cresca il numero delle pensioni rispetto agli assicurati, scende la pensione media in rapporto alla retribuzione media



Fonte: Inps

L'INTERVISTA

La riforma dell'Inps: la riforma Dini sta funzionando, in tre anni 45 mila rendite di anzianità in meno rispetto alle previsioni

ROMA — «Lasciamo stare i conti. C'è un altro motivo per intervenire sulle pensioni, il motivo tipico di una sinistra di governo: la giustizia sociale. Indipendentemente da ragioni di cassa, di costo del lavoro e di riequilibrio della spesa all'interno del Welfare state, se il sistema previdenziale è iniquo, se ci sono ancora aree di privilegio, allora questa è una ragione in sé per un governo di centro-sinistra per intervenire». Massimo Paci, presidente dell'Inps, è uno dei professori (insegna sociologia economica) più stimati della sinistra, interviene nel dibattito sulla riforma dello Stato sociale da un punto di vista allentato. Secondo Paci non c'è un'emergenza dei conti che giustifichi nuovi tagli alle pensioni. Ma c'è un motivo di equità, la ricerca di regole uguali per tutti, davanti a cui né il presidente del Consiglio, Massimo D'Alema, né i leader del sindacato possono restare insensibili.

Anzianità: previsioni e risultati

Triennio 1996-1998. Confronto tra i valori di previsione originari e i risultati accertati

Numero delle pensioni con decorrenza nel triennio			
	VALORI PREVISTI *	VALORI ACCERTATI	DIFFERENZA
▶ Fondo pensioni lavoratori dipendenti	329.000	319.274	- 9.726
▶ Gestioni speciali per i lavoratori autonomi	326.000	290.239	- 35.761
• Coltivatori diretti, mezzadri e coloni	132.000	104.986	- 27.014
• Artigiani	112.000	127.561	15.561
• Commercialisti	82.000	57.692	- 24.308
▶ Totale	655.000	609.513	- 45.487

* Previsione formulata in occasione del bilancio preventivo 1996, in correlazione con gli effetti previsti della riforma Dini

Importo complessivo del periodo (miliardi di lire)			
	VALORI PREVISTI *	VALORI ACCERTATI	DIFFERENZA
▶ Fondo pensioni lavoratori dipendenti	19.111	16.091	- 3.020
▶ Gestioni speciali per i lavoratori autonomi	10.304	11.225	921
• Coltivatori diretti, mezzadri e coloni	4.025	3.800	- 225
• Artigiani	3.672	5.203	1.531
• Commercialisti	2.607	2.222	- 385
▶ Totale	29.415	27.316	- 2.099

«Toccare le pensioni per giustizia sociale»

Paci: nessuna emergenza finanziaria, ma troppe iniquità. «Metodo contributivo pro-rata per tutti»

contributi si sono salvate dalle misure più restrittive della riforma. Bisogna invece estendere a tutti il metodo contributivo, col sistema pro-rata. Questa misura si giustifica non per uno zelo riformista, ma per un'attenzione alla giustizia sociale che, ripete-

che la Dini non stia dando i risparmi previsti e aggiungendo che la verifica sui conti va fatta, come concordato, nel 2001. Se si rispetta questo percorso, i sindacati sono ragionevoli, soprattutto se si propongono loro correttivi dettati da motivi di equità.

Secondo lei sarebbe opportuno anticipare la verifica?

«Per quanto riguarda l'introduzione del contributivo per tutti prima si comincia e meglio è. Ma eventuali anticipazioni della verifica devono essere concordate tra il governo e le parti sociali».

A conti fatti, la riforma Dini come sta funzionando?

«Per quanto riguarda l'introduzione del contributivo per tutti prima si comincia e meglio è. Ma eventuali anticipazioni della verifica devono essere concordate tra il governo e le parti sociali».

Secondo lei sarebbe opportuno anticipare la verifica?

«Per quanto riguarda l'introduzione del contributivo per tutti prima si comincia e meglio è. Ma eventuali anticipazioni della verifica devono essere concordate tra il governo e le parti sociali».

Secondo lei sarebbe opportuno anticipare la verifica?

«Per quanto riguarda l'introduzione del contributivo per tutti prima si comincia e meglio è. Ma eventuali anticipazioni della verifica devono essere concordate tra il governo e le parti sociali».

Secondo lei sarebbe opportuno anticipare la verifica?

«Per quanto riguarda l'introduzione del contributivo per tutti prima si comincia e meglio è. Ma eventuali anticipazioni della verifica devono essere concordate tra il governo e le parti sociali».

«Dal '96 al '98 l'istituto ha potuto realizzare risparmi aggiuntivi per circa 2.100 miliardi»

to, dovrebbe essere propria della sinistra». I leader di Cgil, Cisl e Uil, Cofferati, D'Antonio e Larizza, su questo continuano a fare muro. «Non è proprio così. Cofferati, in particolare, aveva già accettato nel '97 il contributivo pro-rata per tutti. Fu poi il leader di Rifondazione comunista, Fausto Bertinotti, che lo scavalcò a sinistra e si mise d'accordo con l'allora presidente del Consiglio, Romano Prodi, per eliminare questa correzione della riforma Dini. I sindacati quindi non fanno muro. Dicono solo che prima di nuovi interventi bisogna dimostrare

che la Dini non stia dando i risparmi previsti e aggiungendo che la verifica sui conti va fatta, come concordato, nel 2001. Se si rispetta questo percorso, i sindacati sono ragionevoli, soprattutto se si propongono loro correttivi dettati da motivi di equità.

Secondo lei sarebbe opportuno anticipare la verifica?

«Per quanto riguarda l'introduzione del contributivo per tutti prima si comincia e meglio è. Ma eventuali anticipazioni della verifica devono essere concordate tra il governo e le parti sociali».

A conti fatti, la riforma Dini come sta funzionando?

«Per quanto riguarda l'introduzione del contributivo per tutti prima si comincia e meglio è. Ma eventuali anticipazioni della verifica devono essere concordate tra il governo e le parti sociali».

Secondo lei sarebbe opportuno anticipare la verifica?

«Per quanto riguarda l'introduzione del contributivo per tutti prima si comincia e meglio è. Ma eventuali anticipazioni della verifica devono essere concordate tra il governo e le parti sociali».

Secondo lei sarebbe opportuno anticipare la verifica?

«Per quanto riguarda l'introduzione del contributivo per tutti prima si comincia e meglio è. Ma eventuali anticipazioni della verifica devono essere concordate tra il governo e le parti sociali».

Secondo lei sarebbe opportuno anticipare la verifica?

«Per quanto riguarda l'introduzione del contributivo per tutti prima si comincia e meglio è. Ma eventuali anticipazioni della verifica devono essere concordate tra il governo e le parti sociali».



UGUAGLIANZA Massimo Paci, presidente dell'Inps: bisogna intervenire sulle pensioni per una ragione tipica di una Sinistra al governo, la giustizia sociale

«Cofferati divideva l'abbandono del sistema retributivo, ma fu scavalcato da Fausto Bertinotti»

AVVERTITI I MINISTRI ha accusato un deficit di 7 mila miliardi, quello degli autonomi di 3 mila e i fondi speciali hanno chiuso con un passivo di 2.200 miliardi. Che prospettive ci

La spesa si sta stabilizzando, nonostante una crescita lenta del Pil. A questo proposito vorrei dire che il raggiungimento dell'obiettivo dipende da entrambi i fat-

tori: la spesa per pensioni e l'andamento del prodotto interno lordo. Se la prima è sotto controllo mentre il Pil cresce meno del previsto, è su quest'ultimo che dovrebbero concentrarsi gli sforzi, invece di prendersela sempre con le pensioni».

La riforma Dini, dice lei, ha però ugualmente bisogno di correzioni. «Sì, ci sono motivi per un nuovo intervento. Ma non sono motivi di cassa. Qualcuno dice: bisogna ridurre ancora le prestazioni per abbassare i contributi e quindi il costo del lavoro e far ripartire così l'occupazione. Ma noi veniamo da un'esperienza pluridecennale di sgravi alle imprese che non ha prodotto un posto di lavoro. Più convincente, invece, è la posizione di chi dice che

Intervista al presidente Massimo Paci, 17 agosto 1999.

Propone di superare la più grande "iniquità" della legge Dini adottando sin da subito il metodo contributivo per tutti. Si dovrà attendere altri 12 anni.

Periodo tra il 1998 e il 2003

Torniamo al 1998. Viene approvata, con lo stesso esecutivo, la legge 448 del 1998 (legge Finanziaria). L'art. 34 ha stabilito che, con effetto 1999, le pensioni siano **rivalutate** in relazione al totale delle pensioni percepite dal singolo beneficiario (**reddito pensionistico**) utilizzando le informazioni raccolte dal Casellario delle pensioni. La stessa legge prevede importanti interventi migliorativi sulle pensioni di basso importo e le pensioni sociali.

Il milione di Berlusconi

Nella primavera del 2001 si svolgono le elezioni politiche. Durante la campagna elettorale Silvio Berlusconi firma in diretta un "contratto con gli italiani" costituito da 5 punti. Quello che ci interessa è il punto 3:

"Innalzamento delle pensioni minime ad almeno 1 milione di lire al mese."

Trovare le risorse per mantenere testualmente l'impegno preso era naturalmente impossibile, ma lo slogan ha funzionato molto bene.

Anche grazie a questa promessa, il nuovo governo Berlusconi viene eletto con una solida maggioranza. Questo governo (Berlusconi 2°) è stato infatti il più longevo della storia della Repubblica rimanendo in carica da giugno 2001 ad aprile 2005.

Periodo tra il 1998 e il 2003

Durante l'autunno del 2001 si comincia a fare i conti e appare evidente l'impossibilità di mantenere l'impegno preso con l'elettorato in relazione al "milione". Vengono quindi presentate alcune proposte che via via circoscrivono sempre di più i beneficiari del famoso adeguamento.

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2001

L'adeguamento scatterà per chi ha redditi fino a 13 milioni e nel calcolo verrà esclusa la prima casa

Pensioni a un milione a chi ha più di 65 anni

Maroni: aumenti da gennaio 2002. Cofferati: l'esecutivo ha buttato nel cestino la concertazione

ROMA — Il governo indicherà con un emendamento alla Finanziaria i pensionati poveri cui verrà portata la pensione a un milione di lire (516,5 euro) al mese. Gli aumenti, quindi, scatteranno dal primo gennaio 2002.

la politica dei redditi», minaccia lo sciopero generale nel pubblico impiego se non verranno aumentati gli stanziamenti per i contratti e afferma che l'intenzione dell'esecutivo di procedere sulle pensioni entro il 15 novem-

pretesa di Cofferati di decidere come il governo debba legiferare è un tantino eccessiva». E ricorda che già nel '92 l'allora presidente del Consiglio, Giuliano Amato, fece la riforma delle pensioni con una delega ricevuta dal

L'idea che il governo intervenga con una delega non piace neppure alla Cisl e alla Uil, che vorrebbero più tempo per discutere e che, in ogni caso, sono contrarie a nuovi tagli sulle pensioni, anche se la posizione di questi due

sconi rispetto a quella della Cgil.

UNA SELEZIONE DIFFICILE — Per individuare con precisione la platea delle pensioni da portare a un milione di lire il governo si servirà anche

la recente «operazione Red» con la quale l'Inps ha verificato le condizioni reddituali dei suoi assistiti si è scoperto che il numero dei pensionati che prendono meno di un milione di lire al mese è sceso di quasi un milione

Effettivamente l'art. 38 della 448/2001 dal 2002 portava a un milione le pensioni degli **ultrasettantenni**. I limiti di reddito imposti furono tuttavia determinati in modo tale da far percepire ai beneficiari, nella grande maggioranza dei casi, le maggiorazioni già previste dalla 448/1998 (poco note ai più), rendendo di fatto l'integrazione al milione molto meno onerosa. La maggiorazione è pari oggi mediamente a circa 45 euro mensili.

Siamo così arrivati alla fine dell'anno 2003 e, tanto per cambiare, si ricomincia a parlare di modificare i requisiti per la pensione di anzianità.

Le proteste da parte sindacale non tardano a farsi sentire...

DOMENICA 13 LUGLIO 2003

Manovra e pensioni, sindacati pronti allo sciopero

Buttigione: le carte del Dpef entro domani o votiamo contro. La Cgil: autunno di scontri se si tocca la previdenza

ROMA — La cabina di regia che doveva portare alla stesura del Dpef è saltata, ma An e l'Udc vogliono comunque una verifica politica prima della presentazione del Documento alle parti sociali e, ovviamente, della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, prevista mercoledì. La Lega, con il ministro del Welfare, Roberto Maroni, e il vice presidente del Senato, Roberto Calderoli, sembra più aperta sulla riforma delle pensioni, ma non tutti i rebus politici del Dpef sono ancora stati risolti.

«Non si firmano le cambiali in bianco, figuriamoci il Dpef», ha detto ieri il ministro Udc delle Politiche comunitarie, Rocco Buttigione, chiedendo per domani almeno una bozza del Documento da verificare con il partito. Altrettanto farà Alleanza nazionale, che nel Dpef vuol trovare innanzitutto le risorse per i contratti del pubblico impiego, e che ha incaricato il ministro dell'Agricoltura Gianni Alemanno come capo delegazione del partito nella trattativa con il ministro dell'Economia. «Siamo certi che Tes-

L'INTERVISTA

Pezzotta: subito i contratti pubblici, Tremonti rispetti gli impegni



ROMA — «E' impensabile che non abbiamo ancora ricevuto la convocazione per discutere del Dpef». Sarà impensabile ma è vero. E Savino Pezzotta è irritato: si aspettava addirittura una sessione di confronto «come previsto dall'accordo del 23 luglio, e invece se va bene mi presenteranno il Dpef il giorno prima del-

Il segretario della Cisl: è impensabile che sul Documento di programmazione non siamo ancora stati convocati

Margherita rivendicano un rapporto privilegiato con la Cisl.

«Io parlo con chi chiede di vedermi. Con la Confindustria, con il governo e con l'Università.

nel rinnovo dei contratti del pubblico impiego?

«I contratti si devono rinnovare. Li trovi, Tremonti, questi soldi. Altrimenti se lo Stato non è in grado di pagare i nuovi

giù. E meno male che c'è chi dice che si deve spendere di più».

Forse è stato un accordo troppo generoso, quello che avete firmato.

«No, è un contratto in media con i tassi di inflazione. Se lo Stato non lo rinnova, il sindacato prenderà le sue contromisure. Io esigo rispetto, ho scritto la parola nel cisc».

In questo clima infuocato, nel mese di maggio del 2004, il Presidente del CIV Franco Lotito indice una conferenza stampa nella quale espone i risultati del modello previsionale. Il modello era stato appena aggiornato per tenere conto delle varie proposte di modifica normativa poi confluite nella riforma del 2004 che porta il nome dell'allora ministro del Lavoro Maroni.

L'effetto delle nuove regole sull'anzianità

Comitato di controllo Inps: risparmi solo nei primi anni con la riforma pensioni

ROMA — La riforma delle pensioni in discussione in Parlamento ridurrà la crescita della spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente, ma fino al 2036. Poi, l'effetto risparmio svanirebbe e anzi potrebbe esserci un aumento delle uscite rispetto a quanto stimato con le regole attuali. Ciò a causa dell'aumento dei requisiti per l'accesso alla pensione d'anzianità previsto dalla riforma. Infatti, se si va in pensione più tardi (60 anni d'età anziché 57, con 35 anni di contributi), l'importo della rendita sarà più elevato. Lo ha spiegato ieri il presidente del Civ, consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps, Franco Lotito, presentando il nuovo modello previsionale con le stime fino al 2050.

In particolare, ha detto Lotito, per il sistema Inps la riforma, se dovesse diventare legge, rispetto alle regole attuali farebbe scendere gradualmente la spesa a carico dell'istituto per un importo pari allo 0,4% del prodotto interno lordo. Dopo il 2036, però, le uscite potrebbero calare meno di quanto accadrebbe senza riforma. Il 2036 è l'anno in cui la spesa a carico del-



Franco Lotito

l'Inps (che paga i tre quarti delle pensioni) dovrebbe toccare il massimo: circa il 9,5% del pil. Senza riforma il picco si avrebbe nel 2032 e poi si scenderebbe all'8,3% mentre con la riforma ci si fermerebbe all'8,6%.

Il modello previsionale segnala anche il progressivo peggioramento del rapporto tra contribuenti e pensionati, dovuto all'invecchiamento della popolazione. Nel 2050 gli italiani saranno 52 milioni rispetto agli oltre 50 milioni attuali. Oggi ci sono 81,6 pensionati per ogni attivo contribuente. Nel 2050 ci saranno 118,3 pensionati ogni cento contribuenti. Il calo del rapporto tra l'importo medio della pensione e quello della rendita per effetto della crescita del costo della vita. Oggi la pensione equivale al 51,2% dello stipendio. Scenderà al 49,5% nel 2030 e al 34,7% nel 2050. In particolare, il calo sarà leggermente inferiore per i dipendenti (dal 53,8% al 39,4% nel 2050) e più forte per commercianti (dal 39,4% al 20,5%) e artigiani (dal 44% al 21,5%).

Nel 2050
l'assegno
medio
sarà pari
al 34% della
retribuzione

to della rendita sarà più elevato. Lo ha spiegato ieri il presidente del Civ, consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps, Franco Lotito, presentando il nuovo modello previsionale con le stime fino al 2050.

Enrico Marro

L. 243/2004 ("riforma Maroni")

I principali interventi riguardano:

- l'introduzione del c.d. **scalone** per la pensione di anzianità consistente nell'innalzamento del requisito di età da 57 a 60 anni, a partire dal 1° gennaio 2008, sempre avendo maturato almeno 35 anni;
- un incentivo (**superbonus**) nella misura del 32,70% della retribuzione per i lavoratori dipendenti del settore privato che rinviavano la pensione di anzianità a tutto il 31 dicembre 2007;
- la **rimodulazione** (da 4 a 2, ma con periodo più lungo) delle **finestre** di uscita per le pensioni di **anzianità**;
- la standardizzazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia e di anzianità indipendentemente dal regime pensionistico;
- l'introduzione, fino al 31 dicembre 2015, della possibilità di conseguire il diritto alla pensione di anzianità con un'anzianità ≥ 35 anni e un'età ≥ 57 anni se dipendenti (58 anni se autonome) per le lavoratrici che optano per la liquidazione secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (**opzione donna**);
- l'introduzione del concetto di lavoratore "**salvaguardato**". Sono per la prima volta previsti 10.000 soggetti appartenenti alle categorie: mobilitati, volontari e destinatari dei fondi di solidarietà;
- l'istituzione presso l'Inps del Casellario degli attivi.

Evoluzione dei requisiti effettivi per la pensione di vecchiaia e anzianità comprensivi del regime delle decorrenze (finestre)
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, categoria impiegatizia non precoce - Normativa al 1 gennaio 2005

Anno	Vecchiaia		Anzianità		
	Uomini	Donne	Indipendente da età	Età minima con anz. >= 35 anni	Quota (Età + anzianità)
1992	60	55	35	-	-
1993	60	55	35	-	-
1994	61	56	35	-	-
1995	62 ⁽¹⁾	57 ⁽¹⁾	35	-	-
1996	62	57	36 e 4 mesi ^{(3),(4)}	52 e 4 mesi ^{(3),(4)}	-
1997	63	58	36 e 4 mesi ^{(3),(4)}	52 e 4 mesi ^{(3),(4)}	-
1998	64 ⁽¹⁾	59 ⁽¹⁾	36 e 7 mesi ⁽²⁾	54 e 7 mesi ⁽²⁾	-
1999	64	59	37 e 4 mesi ^{(3),(4)}	55 e 4 mesi ^{(3),(4)}	-
2000	65	60	37 e 4 mesi ^{(3),(4)}	55 e 4 mesi ^{(3),(4)}	-
2001	65	60	37 e 4 mesi ^{(3),(4)}	56 e 4 mesi ^{(3),(4)}	-
2002	65	60	37 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2003	65	60	37 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2004	65	60	38 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2005	65	60	38 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2006	65	60	39 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2007	65	60	39 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2008	65	60	40 e 8 mesi ^{(3),(4)}	60 e 8 mesi ⁽³⁾	-
2009	65	60	40 e 8 mesi ^{(3),(4)}	60 e 8 mesi ⁽³⁾	-
2010	65	60	40 e 8 mesi ^{(3),(4)}	61 e 8 mesi ⁽³⁾	-
2011	65	60	40 e 8 mesi ^{(3),(4)}	61 e 8 mesi ⁽³⁾	-
2012	65	60	40 e 8 mesi ^{(3),(4)}	61 e 8 mesi ⁽³⁾	-
2013	65	60	40 e 8 mesi ^{(3),(4)}	61 e 8 mesi ⁽³⁾	-
2014	65	60	40 e 8 mesi ^{(3),(4)}	61 e 8 mesi ⁽³⁾	-
2015	65	60	40 e 8 mesi ^{(3),(4)}	61 e 8 mesi ⁽³⁾	-
2016	65	60	40 e 8 mesi ^{(3),(4)}	61 e 8 mesi ⁽³⁾	-
2017	65	60	40 e 8 mesi ^{(3),(4)}	61 e 8 mesi ⁽³⁾	-
2018	65	60	40 e 8 mesi ^{(3),(4)}	61 e 8 mesi ⁽³⁾	-
2019	65	60	40 e 8 mesi ^{(3),(4)}	61 e 8 mesi ⁽³⁾	-

Scalone



(1) Dal primo luglio.

(2) Per effetto del blocco per l'anno 1998.

(3) Per effetto del ritardo medio dovuto alle finestre.

(4) Per soggetti con più di 57 anni di età.

Anni dal 2005 e 2007

Il governo Prodi (II) ottiene la fiducia nel mese di maggio 2006 sostenuto dall'intera sinistra parlamentare.

L'anno seguente l'art. 5 della legge 127 del 2007 istituisce **la somma aggiuntiva ("quattordicesima")** per i pensionati con almeno 64 anni.

Dalla circ. 119 del 2007: *"Il beneficio spetta a condizione che il pensionato non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fpld". La misura della prestazione è stabilita secondo la tabella seguente:"*

Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi	Somma aggiuntiva 2007	Dal 2008
Anni di contribuzione	Anni di contribuzione		
Fino a 15	Fino a 18	euro 262	Euro 336
Oltre 15 e fino a 25	Oltre 18 e fino a 28	euro 327	Euro 420
Oltre 25	Oltre 28	euro 392	Euro 504

In seguito la legge di bilancio 2017 ha incrementato sia gli importi sia il reddito di riferimento portandolo a 2 volte il minimo. Tabella in vigore nel 2019:

Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi	Redditi fino a 1,5 Minimo	Redditi da 1,5 a 2 Minimo
Anni di contribuzione	Anni di contribuzione		
Fino a 15	Fino a 18	euro 437	Euro 336
Oltre 15 e fino a 25	Oltre 18 e fino a 28	euro 546	Euro 420
Oltre 25	Oltre 28	euro 655	Euro 504

Nuove pensioni, da Prc e sindacati stop alla riforma

Giordano e Ferrero: i coefficienti non vanno toccati

ECOFIN



La Ue a Padoa-Schioppa: avanti sulla previdenza

ROMA — Niente da fare. La sinistra radicale e i sindacati non accettano la revisione dei coefficienti di trasformazione delle pensioni. Uno dei punti fondamentali della riforma che il governo è pronto a presentare alle parti sociali una volta ottenuta la fiducia dal Parlamento e che, da ieri, è anche una richiesta esplicita dell'Unione Europea. «Da tempo abbiamo espresso la nostra contrarietà alla revisione dei coefficienti», ha detto il segretario di Rifondazione, Franco Giordano, commentando le indiscrezioni di stampa sui piani dell'esecutivo. Per i Comunisti Italiani c'è di più, perché l'intervento sui coefficienti e le ipotesi di aumento graduale e obbligatorio dell'età pensionabile contrastano addirittura con i dodici punti programmatici concordati dai segretari di maggioranza e sui quali Prodi si appresta a chiedere alle Camere il rinnovo della fiducia. Stessa opposizione da parte dei sindacati, con la Flom Cgil che si spinge a prefigurare uno

LO SCALONE E L'IPOTESI DI RIFORMA

Ecco il confronto tra la riforma Maroni e lo schema del governo sul sistema previdenziale



58 anni

Tra le novità previste dall'ipotesi di lavoro sulle pensioni allo studio del governo c'è l'abolizione dello scalone previsto dalla riforma Maroni: dal primo gennaio 2008, con 35 anni di contributi versati, l'età minima salirebbe da 57 a 58 anni e non più a 60

2 miliardi

La riforma Maroni prevede un risparmio di 4 miliardi e mezzo di euro per la spesa pubblica nel 2009. Con l'abolizione dello scalone Damiano pensa di recuperare almeno 2 miliardi grazie al Super-Inps e cioè attraverso l'unificazione in un solo ente di Inps, Inpdap, Enpals, Ipcema e Ipost

Coefficienti ridotti

I coefficienti di trasformazione servono per determinare l'importo annuale della pensione: in base alla riforma Dini del '95, i contributi versati devono essere moltiplicati per un coefficiente che riflette la probabilità di sopravvivenza media e che dev'essere aggiornato ogni 10 anni. La riforma Maroni non li agglomera e ora, aumentata la speranza di vita, lo schema del governo ne prevede la riduzione del 6-8%

Gli incentivi

Per la riforma Maroni oggi è in vigore il Superbonus: chi, pur potendo andare in pensione entro il 31 dicembre 2007, decide di restare in servizio avrà in più in busta paga il 32,7% della retribuzione lorda. Nelle intenzioni del governo, rispetto all'ipotesi di età pensionabile a 58 anni, sarebbero possibili incentivi per ritardare l'uscita dal lavoro



Cesare Damiano

Il governo Prodi, ministro del Lavoro Damiano, è impegnato, su pressione dei sindacati ma anche del PRC (questa volta al governo), nel trovare una combinazione che da un lato possa in qualche modo abolire lo "scalone", dall'altra contenere i costi dell'operazione. Il tecnico al quale è demandato il difficile compito è il prof. Gianni Geroldi, nominato per l'occasione Direttore generale per le Politiche Previdenziali del Ministero del Lavoro. Si è provato di tutto, incentivi e penalizzazioni, quote, finestre di vario genere, studi sulla propensione al pensionamento di anzianità, nuovi coefficienti di trasformazione da applicare a partire da vari anni...

Manovra e welfare Le scelte

Il protocollo approvato Indennità di disoccupazione da 6 a 8 mesi

Cancellato lo «scalone» In pensione a 58 anni

Costi per 7 miliardi. «Quote» dal giugno 2009

ROMA — Dal 2008 si potrà andare in pensione d'anzianità a 58 anni (con 35 anni di contributi) anziché a 60 anni come prevedeva la riforma Maroni. Con la definitiva approvazione ieri al Senato del disegno di legge sul welfare, che riporta i contenuti dell'accordo del 23 luglio tra governo e sindacati, il cosiddetto «scalone» viene infatti sostituito con gli «scalini». «Un risultato positivo per il tutto Paese», ha commentato con soddisfazione il ministro del Lavoro, Cesare Damiano.

Il minimo d'età di 58 anni (59 per i lavoratori autonomi), insieme con il requisito dei 35 anni di contributi, resterà in vigore fino al 30 giugno 2009. Poi scatterà il sistema delle «quote». Per andare in pensione d'anzianità dal primo luglio 2009 la somma di età e anni di contributi dovrà fare almeno 95, ma con un'età minima di 59

anni (in pratica 59+36 o 60+35). La quota salirà a 96 dal primo gennaio 2011, con 60 anni d'età (60+36 o 61+35). E a 97 dal primo gennaio 2013, con 61 anni d'età (61+36 o 62+35). Per gli autonomi valgono le stesse quote ma l'età minima è di un anno più alta. Resta confermata la possibilità di andare in pensione dopo 40 anni di contributi, indipendentemente dall'età. Chi svolge un lavoro usurante, secondo i criteri che il governo è delegato a individuare entro tre mesi, potrà continuare ad andare in pensione a 57 anni. Si riducono da 4 a 2 all'anno le «finestre» per la pensione di anzianità e si introducono 4 «finestre» per la pensione di vecchiaia e per chi si ritira con 40 anni di contributi (significa uno slittamento di qualche mese nella decorrenza della pensione).


Il passaggio dallo scalone agli scalini comporterà minori

risparmi di spesa pari a circa 7 miliardi nei prossimi 10 anni, mentre la maggiore spesa per il lavoro usurante è prevista in quasi 3 miliardi. La copertura dei 10 miliardi è affidata per circa 5 miliardi all'aumento dei contributi sui parasubordinati e a misure di armonizzazione dei regimi previdenziali, per quasi un miliardo e mezzo al blocco dell'indicizzazione delle

pensioni «ricche» (8 volte sopra il minimo) e per 3,5 miliardi ai risparmi conseguenti alla prevista razionalizzazione degli enti previdenziali.

La riforma Damiano prevede anche il riordino degli ammortizzatori sociali. L'indennità di disoccupazione si allunga da 6 a 8 mesi (12 per gli ultra-50enni) e aumenta dal 50 al 60% dell'ultima retribuzione. Il gover-

Vincino



IL COSTO

+1,9%

L'aumento previsto della spesa pensionistica in termini reali nel 1° quinquennio

+1,7%

L'aumento previsto nel 2° quinquennio

Pensioni: le nuove regole

La riforma del Welfare approvata dal Parlamento introduce «gli scalini». Ecco cosa prevede

1° gennaio 2008

Si andrà in pensione di anzianità da lavoratori dipendenti a **58 anni** di età e **35 di contributi**. Negli anni successivi l'età media aumenterà

1° luglio 2009

In pensione all'età minima di **59 anni**. La somma di età e contributi dovrà dare «**quota 95**» (esempio: 59 anni di età e 36 di contributi o 60 anni di età e 35 di contributi)

1° gennaio 2011

In pensione all'età minima di **60 anni**. La somma di età e contributi dovrà dare «**quota 96**» (esempio: 60 anni di età e 36 di contributi o 61 anni di età e 35 di contributi)

1° gennaio 2013

In pensione all'età minima di **61 anni** ma la somma di età e contributi dovrà dare «**quota 97**» (esempio: 61 anni di età e 36 di contributi o 62 anni di età e 35 di contributi)

PER TUTTI

Si potrà sempre andare in pensione con **95**

Contratti a tempo

I contratti a termine possono durare complessivamente 36 mesi ed è ammissibile una sola proroga. Abolito il lavoro a chiamata

Sgravi e laurea

Si istituisce un fondo per finanziare gli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione integrativa. Più facile e conveniente il riscatto della laurea

no è delegato a riformare entro 12 mesi la cassa integrazione e l'indennità di mobilità. La legge prevede anche misure sul mercato del lavoro. I contratti a termine possono durare complessivamente 36 mesi più una sola proroga. È stato abolito il lavoro a chiamata (tranne che per i lavoratori stagionali) e lo *staff leasing* (affitto di manodopera a tempo indeterminato). Viene istituito un fondo di 650 milioni all'anno per finanziare gli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione integrativa. Si abolisce la contribuzione aggiuntiva sulle ore di straordinario. Si rende più facile e conveniente il riscatto della laurea (120 rate mensili senza interessi) e la «totalizzazione» dei periodi di contribuzione presso enti diversi (si potranno sommare spezzoni di almeno tre anni anziché sei).

Enrico Marro

Alla fine è stata trovata una soluzione di compromesso che potesse, almeno nelle intenzioni, accontentare sia le parti sociali dei lavoratori sia il PRC senza stravolgere i conti pubblici con pesanti ripercussioni in chiave Europea. L'Unione Europea aveva infatti già dato per acquisiti i risparmi derivanti dalla applicazione dello scalone. Alla luce dei fatti è stato commesso un grave errore, evitando il quale si sarebbero mitigate, forse, le riforme successive.

L. 247/2007 (“seconda riforma Prodi”)

La legge modifica profondamente la 243/2004 (Maroni).

Il famigerato scalone viene sostituito dagli scalini.

Per compensare, seppure parzialmente, i mancati risparmi:

- ✓ vengono introdotte le cosiddette “quote” per l’accesso alla pensione di anzianità, determinate dalla somma dell’età e degli anni lavorati;
- ✓ per la prima volta vengono applicate anche alla pensione di vecchiaia le stesse finestre (trimestrali) applicate ai quarantisti;
- ✓ viene bloccata completamente nel 2008 la perequazione per le pensioni di importo superiore a 8 volte il minimo.

Inoltre:

- si continuano a tutelare i c.d. salvaguardati, limitatamente a 5.000 lavoratori in mobilità e proscrittori volontari;
- vengono previsti requisiti ridotti per i lavoratori addetti a mansioni usuranti;
- vengono pubblicati (con effetto da gennaio 2010) nuovi coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione contributiva;
- si rende più snella (basta un decreto interministeriale) e a cadenza triennale la revisione dei coefficienti di trasformazione.

**Evoluzione dei requisiti effettivi per la pensione di vecchiaia e anzianità comprensivi del regime delle decorrenze (finestre)
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, categoria impiegatizia non precoce - Normativa al 1 gennaio 2008**

Anno	Vecchiaia		Anzianità		
	Uomini	Donne	Indipendente da età	Età minima con anz. >= 35 anni	Quota (Età + anzianità)
1992	60	55	35	-	-
1993	60	55	35	-	-
1994	61	56	35	-	-
1995	62 ⁽¹⁾	57 ⁽¹⁾	35	-	-
1996	62	57	36 e 4 mesi ^{(3),(4)}	52 e 4 mesi ^{(3),(4)}	-
1997	63	58	36 e 4 mesi ^{(3),(4)}	52 e 4 mesi ^{(3),(4)}	-
1998	64 ⁽¹⁾	59 ⁽¹⁾	36 e 7 mesi ⁽²⁾	54 e 7 mesi ⁽²⁾	-
1999	64	59	37 e 4 mesi ^{(3),(4)}	55 e 4 mesi ^{(3),(4)}	-
2000	65	60	37 e 4 mesi ^{(3),(4)}	55 e 4 mesi ^{(3),(4)}	-
2001	65	60	37 e 4 mesi ^{(3),(4)}	56 e 4 mesi ^{(3),(4)}	-
2002	65	60	37 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2003	65	60	37 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2004	65	60	38 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2005	65	60	38 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2006	65	60	39 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2007	65	60	39 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2008	65 e 4 mesi ⁽³⁾	60 e 4 mesi ⁽³⁾	40 e 4 mesi ^{(3),(4)}	58 e 8 mesi ⁽³⁾	-
2009	65 e 4 mesi ⁽³⁾	60 e 4 mesi ⁽³⁾	40 e 4 mesi ^{(3),(4)}	59 e 8 mesi ^{(1),(3)}	95 e 8 mesi ^{(1),(3)}
2010	65 e 4 mesi ⁽³⁾	60 e 4 mesi ⁽³⁾	40 e 4 mesi ^{(3),(4)}	59 e 8 mesi ⁽³⁾	95 e 8 mesi ⁽³⁾
2011	65 e 4 mesi ⁽³⁾	60 e 4 mesi ⁽³⁾	40 e 4 mesi ^{(3),(4)}	60 e 8 mesi ⁽³⁾	96 e 8 mesi ⁽³⁾
2012	65 e 4 mesi ⁽³⁾	60 e 4 mesi ⁽³⁾	40 e 4 mesi ^{(3),(4)}	60 e 8 mesi ⁽³⁾	96 e 8 mesi ⁽³⁾
2013	65 e 4 mesi ⁽³⁾	60 e 4 mesi ⁽³⁾	40 e 4 mesi ^{(3),(4)}	61 e 8 mesi ⁽³⁾	97 e 8 mesi ⁽³⁾
2014	65 e 4 mesi ⁽³⁾	60 e 4 mesi ⁽³⁾	40 e 4 mesi ^{(3),(4)}	61 e 8 mesi ⁽³⁾	97 e 8 mesi ⁽³⁾
2015	65 e 4 mesi ⁽³⁾	60 e 4 mesi ⁽³⁾	40 e 4 mesi ^{(3),(4)}	61 e 8 mesi ⁽³⁾	97 e 8 mesi ⁽³⁾
2016	65 e 4 mesi ⁽³⁾	60 e 4 mesi ⁽³⁾	40 e 4 mesi ^{(3),(4)}	61 e 8 mesi ⁽³⁾	97 e 8 mesi ⁽³⁾
2017	65 e 4 mesi ⁽³⁾	60 e 4 mesi ⁽³⁾	40 e 4 mesi ^{(3),(4)}	61 e 8 mesi ⁽³⁾	97 e 8 mesi ⁽³⁾
2018	65 e 4 mesi ⁽³⁾	60 e 4 mesi ⁽³⁾	40 e 4 mesi ^{(3),(4)}	61 e 8 mesi ⁽³⁾	97 e 8 mesi ⁽³⁾
2019	65 e 4 mesi ⁽³⁾	60 e 4 mesi ⁽³⁾	40 e 4 mesi ^{(3),(4)}	61 e 8 mesi ⁽³⁾	97 e 8 mesi ⁽³⁾

Scalini



(1) Dal primo luglio.

(2) Per effetto del blocco per l'anno 1998.

(3) Per effetto del ritardo medio dovuto alle finestre.

(4) Per soggetti con più di 57 anni di età.

Anni dal 2008 al 2010

Dopo la caduta del governo Prodi causata dall'Udeur di Mastella, ma anche dagli attriti con il PRC, vengono indette nuove elezioni che, come era prevedibile, vengono vinte dal centro-destra.

Il governo Berlusconi 4° si insedia l'8 maggio 2008.

Nel corso del 2008 si rafforzano in tutta Europa e, a maggior ragione, in Italia gli effetti della grave crisi finanziaria che ha avuto origine negli Stati Uniti d'America e che va sotto il nome di "crisi Subprime". La situazione, già abbastanza grave, è peggiorata con la crisi greca, iniziata nel 2009 e che ha avuto il suo apice a maggio del 2010.

Il governo, recependo anche le sollecitazioni dell'Unione Europea, vara una serie di interventi legislativi che si concretizzano in una severa manovra finanziaria correttiva dei conti pubblici.

Con il D.L. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, vengono emanate (art.12) nuove e incisive norme riguardanti le pensioni, che vanno sotto il nome di **riforma delle pensioni Sacconi** (dal nome del ministro del Lavoro e delle politiche sociali Maurizio Sacconi).

L. 122/2010 ("riforma Sacconi")

Stabilisce:

- l'aggancio di tutti i requisiti di età **all'incremento** della **speranza di vita** corrispondente all'età di 65 anni nel triennio precedente. Il primo incremento è fissato per il 2015 e stabilito pari a 3 mesi. Viene incrementata allo stesso modo la componente anagrafica delle quote;
- la revisione dei requisiti legati all'incremento della speranza di vita è prevista ogni 3 anni tranne il secondo incremento, stabilito per il 2019, al fine di renderlo coincidente con la revisione dei coefficienti di trasformazione;
- la **modifica radicale** del **regime** delle **decorrenze** (finestre). Si stabilisce infatti che per le pensioni di vecchiaia e anzianità il diritto alla decorrenza avvenga dopo 12 mesi (18 per gli autonomi) dal raggiungimento del requisito (c.d. finestre mobili);
- l'incremento dell'età di vecchiaia per le lavoratrici del settore pubblico: di un anno per il 2010 e di 4 anni dal 2012;
- a decorrere dal 1° luglio 2010 le ricongiunzioni di cui alla legge 29 del 1979 diventano onerose .

Pochi mesi dopo il D.Lgs. 67/2011 istituisce requisiti anticipati per i lavoratori addetti in attività particolarmente usuranti.

**Evoluzione dei requisiti effettivi per la pensione di vecchiaia e anzianità comprensivi del regime delle decorrenze (finestre)
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, categoria impiegatizia non precoce - Normativa al 1 gennaio 2010**

Anno	Vecchiaia		Anzianità		
	Uomini	Donne	Indipendente da età	Età minima con anz. >= 35 anni	Quota (Età + anzianità)
1992	60	55	35	-	-
1993	60	55	35	-	-
1994	61	56	35	-	-
1995	62 ⁽¹⁾	57 ⁽¹⁾	35	-	-
1996	62	57	36 e 4 mesi ^{(3),(4)}	52 e 4 mesi ^{(3),(4)}	-
1997	63	58	36 e 4 mesi ^{(3),(4)}	52 e 4 mesi ^{(3),(4)}	-
1998	64 ⁽¹⁾	59 ⁽¹⁾	36 e 7 mesi ⁽²⁾	54 e 7 mesi ⁽²⁾	-
1999	64	59	37 e 4 mesi ^{(3),(4)}	55 e 4 mesi ^{(3),(4)}	-
2000	65	60	37 e 4 mesi ^{(3),(4)}	55 e 4 mesi ^{(3),(4)}	-
2001	65	60	37 e 4 mesi ^{(3),(4)}	56 e 4 mesi ^{(3),(4)}	-
2002	65	60	37 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2003	65	60	37 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2004	65	60	38 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2005	65	60	38 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2006	65	60	39 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2007	65	60	39 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2008	65 e 4 mesi ⁽³⁾	60 e 4 mesi ⁽³⁾	40 e 4 mesi ^{(3),(4)}	58 e 8 mesi ⁽³⁾	-
2009	65 e 4 mesi ⁽³⁾	60 e 4 mesi ⁽³⁾	40 e 4 mesi ^{(3),(4)}	59 e 8 mesi ^{(1),(3)}	95 e 8 mesi ^{(1),(3)}
2010	65 e 4 mesi ⁽³⁾	60 e 4 mesi ⁽³⁾	40 e 4 mesi ^{(3),(4)}	59 e 8 mesi ⁽³⁾	95 e 8 mesi ⁽³⁾
2011	66	61	41	61	97
2012	66	61	41	61	97
2013	66	61	41	61	98
2014	66	61	41	62	98
2015	66 e tre mesi	61 e tre mesi	41	62 e tre mesi	98 e tre mesi
2016	66 e tre mesi	61 e tre mesi	41	62 e tre mesi	98 e tre mesi
2017	66 e tre mesi	61 e tre mesi	41	62 e tre mesi	98 e tre mesi
2018	66 e tre mesi	61 e tre mesi	41	62 e tre mesi	98 e tre mesi
2019	66 e xx mesi	61 e xx mesi	41	62 e xx mesi	987 e xx mesi

(1) Dal primo luglio.

(2) Per effetto del blocco per l'anno 1998.

(3) Per effetto del ritardo medio dovuto alle finestre.

(4) Per soggetti con più di 57 anni di età.

Previdenza La circolare Inps sulla riforma delle finestre di anzianità. 600 mila controlli sugli assegni di invalidità

In pensione un anno dopo i requisiti

Valgono le regole attuali per chi matura condizioni di età e contributi entro dicembre

MILANO — Nuove disposizioni in materia di pensioni, fondi speciali di previdenza e ricongiunzione di contributi. Dopo la riforma di quest'estate, l'Inps ha diramato ieri le istruzioni per l'interpretazione delle novità introdotte dalla legge del 30 luglio 2010.

Oltre ad arrivare più tardi, le pensioni saranno più «leggere» perché insieme all'innalzamento dell'età pensionabile saranno ridotti i coefficienti di calcolo contributivo. Ma i chiarimenti sulle nuove norme sono arrivati ieri. E, a detta del presidente dell'Inps Antonio Mastrapasqua si tratta di una riforma che «è destinata a confermarsi come una delle più innovative del contesto europeo».

Il cambiamento più importante riguarda l'assegno di previdenza. Dal 1 gennaio 2011, con la «finestra mobile», per andare in pensione i lavoratori dipendenti dovranno aspettare almeno 12 mesi dal momento in cui raggiungeranno i requisiti anagrafici e contributivi. Tempo che si prolungherà fino a 18 mesi per i lavoratori autonomi. Solo allora si potrà incassare il primo assegno. La regola non riguarderà invece chi avrà maturato i requisiti entro dicembre 2010.

Novità anche sulla ricongiunzione contributiva dalle forme di previdenza sostitutive al fondo pensioni lavoratori dipendenti. Scatterà infatti

Istat Hotel e negozi, 50 mila posti

ROMA — È di oltre 50 mila il numero di posti vuoti nell'industria e nei servizi privati nel 2° trimestre 2010. Secondo l'Istat, la quota di posti liberi è pari allo 0,7% su circa 7,8 milioni di dipendenti. Più in particolare, nell'industria il tasso è dello 0,5% (+0,1% sullo stesso periodo del 2009) e riguarda soprattutto l'attività manifatturiera, nei servizi è allo 0,8% (+0,2%) e coinvolge per lo più commercio e turismo. Per il ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, è il risultato delle carenze

«del
form
Mezz
— vi
che h
ma n
caren
indis
italia
gene
Cugli
nece
nazio

Le quote, età per età

DIPENDENTI UOMINI		DIPENDENTI DONNE	
Età di inizio contribuzione (al netto di interruzioni contributive e riscatti)		Età di inizio contribuzione (al netto di interruzioni contributive e riscatti)	
Stima età pensionamento	Aumento fino a 1 anno	Aumento fra 1 e 3 anni	Aumento oltre 3 anni
33	30	31	30
34	31	32	31
35	32	33	32
36	33	34	33
37	34	35	34
38	35	36	35
39	36	37	36
40	37	38	37
41	38	39	38
42	39	40	39
43	40	41	40
44	41	42	41
45	42	43	42
46	43	44	43
47	44	45	44
48	45	46	45
49	46	47	46
50	47	48	47
51	48	49	48
52	49	50	49
53	50	51	50
54	51	52	51
55	52	53	52
56	53	54	53
57	54	55	54
58	55	56	55
59	56	57	56
60	57	58	57
61	58	59	58
62	59	60	59
63	60	61	60
64	61	62	61
65	62	63	62
66	63	64	63
67	64	65	64
68	65	66	65
69	66	67	66
70	67	68	67
71	68	69	68
72	69	70	69
73	70	71	70
74	71	72	71
75	72	73	72
76	73	74	73
77	74	75	74
78	75	76	75
79	76	77	76
80	77	78	77
81	78	79	78
82	79	80	79
83	80	81	80
84	81	82	81
85	82	83	82
86	83	84	83
87	84	85	84
88	85	86	85
89	86	87	86
90	87	88	87
91	88	89	88
92	89	90	89
93	90	91	90
94	91	92	91
95	92	93	92
96	93	94	93
97	94	95	94
98	95	96	95
99	96	97	96
100	97	98	97

I dati pubblicati (passanti) sotto alcuni i vertici sottoposti

CORRIERE DELLA SERA

"La circolare fornisce le interpretazioni normative di un complesso di norme che mettono definitivamente al sicuro il sistema previdenziale italiano.

Idito. Capita
e in fase di
e di fine an-
agare debiti
elevati. Per
me info
n un debito
i cento eu-
e pagare in
mese di no-
successivo.
sarà previ-
pagamento

ndr) — ha commentato il presidente dell'Inps Antonio Mastrapasqua — fornisce le interpretazioni applicative di un complesso di norme che mettono definitivamente al sicuro il sistema previdenziale italiano. Dal prossimo anno si inizieranno a produrre considerevoli risparmi, agganciandoli a un equo e progressivo innalzamento dell'età di pensione».

Corinna De Cesare

La guida

Una sola finestra per andare in pensione

1 Dal primo gennaio 2011 i lavoratori dipendenti conseguono il diritto alla decorrenza della pensione di anzianità e di vecchiaia dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti.

I lavoratori autonomi aspetteranno 18 mesi

2 La finestra per andare in pensione si aprirà per i lavoratori autonomi dopo 18 mesi anziché 12. Il nuovo sistema non vale per tutti i lavoratori che maturano i requisiti entro il 2010.

Canone Rai a rate per i bassi redditi

3 I pensionati con reddito da pensione inferiore a 18 mila euro potranno pagare il canone Rai in 11 rate con trattenuta sulla pensione. La domanda va presentata all'Inps entro il 15 novembre.

Campagna di verifiche sulle invalidità

4 Nel triennio 2010-2012 sono previste 600 mila verifiche sui titolari di pensione di invalidità, per controllare la sussistenza dei requisiti. 250 mila le verifiche programmate nel 2011.

li oggi (ieri,

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Previdenza L'intervista

27 dicembre 2010

«Pensioni, riforme compiute L'estratto conto Inps va curato come i risparmi in Mastrapasqua: lo Stato spenderà 38 m

ROMA — Retributivo, contributivo, scaloni, scalini, coefficienti, uomini e donne, speranze di vita. Ci sono voluti quasi vent'anni, e tutto sommato secondo gli esperti è stato un bene, ma riforma dopo riforma, con il 2011 il sistema previdenziale italiano sarà finalmente a regime. Senza più necessità, ma anche senza prospettive politiche, di nuovi interventi. Lo Stato comincerà a spendere meno soldi già da quest'anno, ed il problema delle future pensioni d'ora in avanti sarà tutto nelle mani dei cittadini.

«Sono loro che devono costruirsi la pensione. Con il sistema contributivo a regime, l'assegno previdenziale verrà calcolato sui contributi effettivamente versati durante la vita lavorativa. E tutti dovrebbero avere la buona abitudine di controllare l'estratto conto previdenziale con

Risorse



Con il sistema contributivo il futuro è nelle mani dei cittadini. Sapere cosa si avrà, per decidere sulla previdenza integrativa



te senza tensioni sulle ultime, senza urlo».

Dal 2011 partono i bilanci per il pensionato un nuovo scalino alla «quota 96» da tra età anagrafica. Che effetti finanziari sono attesi?

«Già nel 2011 saranno consistenti. Le finestre mobili, di fatto, spostano in avanti il momento del pensionamento di dodici mesi per i dipendenti e di diciotto per gli autonomi. Poi c'è il nuovo scalino per i lavoratori dipendenti a «quota 96», che sale a «97» per gli autonomi. Nel 2013, insieme all'ultimo scalino, ci sarà l'adeguamento dei coefficienti di trasformazione, e dal 2015 scatta il collegamento automatico con la speranza di vita. Ci stiamo avviando a regime anche per quanto riguarda gli attesi risparmi di spesa. Nel prossimo decennio abbiamo calcolato che l'Inps, quindi lo Stato, risparmierà fino a 38 miliardi di euro».

"Ci sono voluti quasi vent'anni (..) ma riforma dopo riforma, con il 2011 il sistema previdenziale italiano sarà finalmente a regime. Senza più necessità di nuovi interventi."

L'età media di uscita

MASCHI FEMMINE
VALORE IN ANNI



Fonte: Censis su dati Eurobarometro

dono regolarmente. Cominciamo a colmare le lacune, è stato un primo momento di trasparenza, ma in Italia non si è ancora formata una cultura previdenziale».

Ad intere generazioni, andate in pensione sulla base dell'ultimo stipendio, non serviva.

«Ma per i giovani di oggi, che andranno in pensione con il sistema contributivo, è assolutamente fondamentale avere consapevolezza di ciò che hanno già messo da parte. Anche e soprattutto per integrare la pensione con la previdenza complementare che sarà sempre più importante».

La stabilizzazione del sistema previdenziale cambierà anche il ruolo dell'Inps?

«Sta già cambiando indipenden-

cupero dell'evasione contributiva. Nel 2010 supereremo abbondantemente l'obiettivo dei 6 miliardi che ci eravamo imposti di recuperare. Solo due anni fa non si arrivava ad un miliardo di euro».

Quali obiettivi avete per combattere il lavoro in nero?

«Quest'anno abbiamo scoperto, e dunque fatto emergere, circa 70 mila lavoratori completamente sconosciuti al fisco e al sistema previdenziale. Per il 2011 l'obiettivo è ambizioso, puntiamo a scovare altri 100 mila lavoratori, ma è una battaglia prioritaria, perché il lavo-

Eventi dell'anno 2011

E infatti nel corso del 2011 si accentua drammaticamente la crisi finanziaria del nostro Paese; si comincia a conoscere e soprattutto fare i conti con un nuovo termine: lo **spread**.



Eventi dell'anno 2011

Il governo Berlusconi emana una serie di leggi in materia pensionistica con l'intento, non riuscito, di assicurare i mercati internazionali. Riveste particolare importanza la **legge 111/2011** emanata a luglio. L'articolo 18 prevede infatti:

- al comma 1 l'incremento molto graduale dell'età per le lavoratrici del settore privato e autonomo a partire dal 2020;
- il comma 4 **anticipa dal 2015 al 2013** l'incremento dei requisiti legati alla speranza di vita (sempre di 3 mesi). In questo modo la revisione diventa sempre triennale e in linea con quella dei coefficienti;
- il comma 24-ter stabilisce l'aumento **di un mese ogni anno** (dal 2012 al 2014) della **decorrenza di tutte le tipologie** (quarantisti e quote) **di pensioni anzianità** (in seguito saranno chiamate in gergo "finestre piccole").

Considerata la situazione di estrema emergenza viene approvata a settembre la **legge 148/2011**. In particolare si prevede che l'incremento del requisito di età per le lavoratrici del settore privato e autonomo, già stabilito dalla 111, parta dal 2014 invece che dal 2020 e che la parità con il requisito degli uomini avvenga nel 2023. Questa legge non è mai stata applicata essendo stata superata radicalmente dalla legge seguente.

Il governo tecnico presieduto da Mario Monti, ministro del Lavoro Elsa Fornero, insediatosi il 19 novembre 2011, emana il giorno 6 dicembre, dopo soltanto due settimane, il Decreto Legge n. 201: la riforma più drastica della storia della previdenza italiana.

Lunedì 5 Dicembre 2011 Corriere della Sera

Monti: sacrifici, ma ce la faremo

L'appello al Paese: la crisi è gravissima, bisogna tirare la cinghia
«Questo è un decreto salva Italia» E annuncia: non avrò alcuno stipendio

Gli incontri

2 | Primo Piano

Martedì 6 Dicembre 2011 Corriere della Sera

Il governo Le decisioni



Noi non avremmo fatto la stessa manovra, ma non abbiamo dubbi sulla sua urgenza. Ne avremmo voluta una più equa Anna Finocchiaro, Pd

Monti: misure urgentissime e non finiremo come la Grecia

Berlusconi: serve la fiducia. Casini: coordinamento tra i gruppi della maggioranza



L. 214/2011 ("riforma Fornero")

Il D.L. 201, convertito nella L. 214/2011, stabilisce (art.24) dal 2012:

- l'estensione del calcolo contributivo anche per coloro che erano stati esclusi dalla riforma Dini;
- l'abolizione delle finestre aumentando però il requisito nella stessa misura;
- l'eliminazione delle quote e l'aumento di un anno, per i maschi, del requisito per la pensione di anzianità, da ora denominata "anticipata";
- l'estensione alle pensioni anticipate dell'aumento dei requisiti legati alla speranza di vita. Gli aumenti diventano biennali a partire dal 2019;
- il rapido aumento del requisito di età per la pensione di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti private e autonome con l'equiparazione a quella degli uomini a partire dal 2018;
- per gli anni 2012 e 2013 il blocco completo della perequazione per i redditi pensionistici superiori a tre volte il minimo Inps;
- l'istituzione di un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni speciali e del Fondo Volo, la cui misura è proporzionale agli anni di anzianità antecedenti il 1996;
- l'estensione fino a 70 anni dei coefficienti di trasformazione. A partire dal 2019 anche i coefficienti verranno aggiornati ogni due anni;
- il mantenimento dei requisiti antecedenti per 50 mila (poi 65 mila) lavoratori appartenenti a categorie particolari (c.d. **salvaguardati**);
- penalizzazioni per anticipata e modifiche usuranti descritte in seguito.

**Evoluzione dei requisiti effettivi per la pensione di vecchiaia e anzianità comprensivi del regime delle decorrenze (finestre)
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, categoria impiegatizia non precoce - Normativa al 1 gennaio 2012**

Anno	Vecchiaia		Anzianità		
	Uomini	Donne	Indipendente da età	Età minima con anz. \geq 35 anni	Quota (Età + anzianità)
1992	60	55	35	-	-
1993	60	55	35	-	-
1994	61	56	35	-	-
1995	62 ⁽¹⁾	57 ⁽¹⁾	35	-	-
1996	62	57	36 e 4 mesi ^{(3),(4)}	52 e 4 mesi ^{(3),(4)}	-
1997	63	58	36 e 4 mesi ^{(3),(4)}	52 e 4 mesi ^{(3),(4)}	-
1998	64 ⁽¹⁾	59 ⁽¹⁾	36 e 7 mesi ⁽²⁾	54 e 7 mesi ⁽²⁾	-
1999	64	59	37 e 4 mesi ^{(3),(4)}	55 e 4 mesi ^{(3),(4)}	-
2000	65	60	37 e 4 mesi ^{(3),(4)}	55 e 4 mesi ^{(3),(4)}	-
2001	65	60	37 e 4 mesi ^{(3),(4)}	56 e 4 mesi ^{(3),(4)}	-
2002	65	60	37 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2003	65	60	37 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2004	65	60	38 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2005	65	60	38 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2006	65	60	39 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2007	65	60	39 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2008	65 e 4 mesi ⁽³⁾	60 e 4 mesi ⁽³⁾	40 e 4 mesi ^{(3),(4)}	58 e 8 mesi ⁽³⁾	-
2009	65 e 4 mesi ⁽³⁾	60 e 4 mesi ⁽³⁾	40 e 4 mesi ^{(3),(4)}	59 e 8 mesi ^{(1),(3)}	95 e 8 mesi ^{(1),(3)}
2010	65 e 4 mesi ⁽³⁾	60 e 4 mesi ⁽³⁾	40 e 4 mesi ^{(3),(4)}	59 e 8 mesi ⁽³⁾	95 e 8 mesi ⁽³⁾
2011	66	61	41	61	97
2012	66	62	42 e 1 mese ⁽⁵⁾	-	-
2013	66 e 3 mesi	62 e 3 mesi	42 e 5 mesi	-	-
2014	66 e 3 mesi	63 e 9 mesi	42 e 6 mesi	-	-
2015	66 e 3 mesi	63 e 9 mesi	42 e 6 mesi	-	-
2016	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi	42 e 10 mesi	-	-
2017	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi	42 e 10 mesi	-	-
2018	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	42 e 10 mesi	-	-
2019	67	67	43 e 3 mesi	-	-

(1) Dal primo luglio.

(2) Per effetto del blocco per l'anno 1998.

(3) Per effetto del ritardo medio dovuto alle finestre.

(4) Per soggetti con più di 57 anni di età.

(5) Valido per gli uomini, un anno in meno per le donne.

La questione degli esodati

Gli anni seguenti la Fornero sono stati caratterizzato principalmente dalla vicenda degli **esodati**. Innanzitutto tento di darne una definizione: per esodato si intende colui che, al momento dell'entrata in vigore di una determinata legge che aumenta i requisiti, è senza lavoro e avrebbe maturato il diritto previgente entro un tempo ragionevolmente breve, rimanendo così senza pensione per un periodo di tempo maggiore rispetto a quello preventivato in precedenza. Questa definizione **esclude** quindi i lavoratori in attività, coloro che i requisiti li hanno già maturati e quelli per cui la decorrenza rimane la stessa con le due normative (con la 214 la maggior parte dei pensionati di vecchiaia di sesso maschile).

Il fenomeno non è iniziato con la legge 214/2011, tant'è vero che "salvaguardie" sono state previste addirittura dalla legge Maroni del 2004, ma è sicuramente esploso a seguito della legge Fornero. I fattori scatenanti sono stati:

- l'abolizione delle quote;
- l'incremento dell'età di vecchiaia per le donne;
- l'incremento di un anno del requisito dell'anticipata per gli uomini.

Era apparso subito chiaro che il numero di 65.000 salvaguardati, previsto dalla legge e dettato soltanto da esigenze di contenimento degli oneri, fosse in realtà un numero largamente insufficiente.



Primo piano | Le parti sociali

Primo accordo sulla previdenza

Dal governo sei miliardi in tre anni

ROMA Per la decisione finale bisognerà aspettare metà ottobre e il disegno di legge di Bilancio. Ma intanto, sulle nuove regole per le pensioni, governo e sindacati hanno raggiunto un primo accordo con un verbale di cinque pagine firmato ieri. Nel documento non si dice quanti soldi ci saranno per finanziare il pacchetto e si premette che l'obiettivo è «adottare alcune delle misure elencate di seguito». Non per forza tutte, dunque. Una vaghezza forse necessaria a ottenere le firme di tutte e tre i sindacati, Cgil, Cisl e Uil. Per dare concretezza è il ministro del Lavoro Giuliano Poletti a dire che «vogliamo rendere disponibili sei miliardi di euro in tre anni». L'anno prossimo la dote dovrebbe essere di 1,7 miliar-



COME CAMBIANO

I punti

- Il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, ha annunciato nel corso del confronto con i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil che il governo stanzerà sei miliardi nei prossimi tre anni per interventi in materia previdenziale
- L'accordo sulle misure da inserire nella legge di Bilancio di fatto non modifica la legge Fornero sulla previdenza ma prevede l'Ape (l'anticipo pensionistico, volontario o agevolato), l'aumento dei trattamenti pensionistici

I nuovi meccanismi

La ricongiunzione dei contributi diventa gratuita

Diventa gratuita la ricongiunzione dei contributi per chi li ha versati a enti diversi avendo cambiato lavoro nel corso della sua carriera. Oggi chi chiede la ricongiunzione si vede presentare un conto spesso troppo salato e alla fine rinuncia. La ricongiunzione diventerà gratuita per tutti i lavoratori: dipendenti, autonomi (compresi i professionisti) e anche gli iscritti alle gestioni separate, quelle dei precari. L'assegno sarà calcolato pro-rata, cioè con le regole di ciascun ente di previdenza, senza più il vantaggio di poter scegliere il metodo più conveniente.

Così cambierà la previdenza

Il valore delle pensioni

(anno 2014, valori assoluti e percentuali)

classe di importo mensile* (euro)	Numero pensioni pagate	% sui trattamenti	importo complessivo (milioni di euro)	% sulla spesa
Fino a 499,99	5.968.710	25,7	19.177	6,9
500,00-999,99	9.190.137	39,6	71.847	5,9
1.000,00-1.499,99	3.166.282	13,6	46.876	16,9
1.500,00-1.999,99	2.280.934	9,8	46.814	16,9
2.000,00-2.999,99	1.847.283	8,0	52.981	19,1

L'Ape

Importo ridotto del 6% l'anno per chi esce prima

L'Ape, l'anticipo pensionistico, consentirà di lasciare il lavoro 3 anni e sette mesi prima del previsto ai nati tra il 1951 e il 1953. Chi lo sceglierà su base volontaria subirà un taglio dell'assegno del 6% per ogni anno d'anticipo, compresi gli interessi bancari e l'assicurazione. Al massimo la penalizzazione arriverà quindi poco sopra il 20%. Poi c'è il cosiddetto Ape social, riservato alle persone in difficoltà: disoccupati senza ammortizzatori sociali, disabili, lavoratori con disabili a carico e persone che svolgono quelle attività «gravose» che

Dopo anni di riforme in senso contenitivo della spesa sono stati preventivati 6 mld in tre anni gravando marginalmente sulla spesa pensionistica. Strumenti come APE volontaria e APE Sociale che non incidono sulla spesa previdenziale

Interventi dal 2014 al 2017

APE e APE SOCIALE

Di APE (**anticipo finanziario a garanzia pensionistica**), anche se in effetti è entrato in vigore nel 2017, si è cominciato a parlare, e a effettuare un gran numero di valutazioni, sin da luglio del 2013. Il primo a proporre il prestito pensionistico, che allora si chiamava APA, è stato il ministro del Lavoro del governo Letta Giovannini (già Presidente dell'Istat). La formulazione originaria era del tutto analoga a quella definitiva istituita dalla L. 232/2016 che prevede per i beneficiari i seguenti requisiti:

- *iscrizione all'AGO, alle forme sostitutive ed esclusive e alla gestione separata;*
- *età anagrafica minima di 63 anni e anzianità contributiva di 20 anni;*
- *maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;*
- *pensione pari almeno a 1,4 volte il minimo (al netto della rata APE);*
- *soggetti non già titolari di un trattamento pensionistico diretto.*

Pensato come soluzione per il problema degli esodati, l'**APE** è un anticipo della pensione sotto forma di prestito. Le rate di ammortamento iniziano a essere rimborsate, in 20 anni, alla decorrenza della pensione di vecchiaia. E' prevista naturalmente una polizza in caso di premorienza.

L'**Ape sociale** è invece una prestazione ponte che viene erogata dallo stato fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia per determinate categorie di lavoratori svantaggiati e che posseggono determinati requisiti contributivi e anagrafici.

Interventi dal 2014 al 2017

Penalizzazioni pensione anticipata

Il comma 10, art.24 della L. 214/2011 ha previsto delle penalizzazioni sulla parte di pensione maturata fino al 2011 in relazione agli anni di anticipo rispetto a un'età di riferimento pari a 62 anni.

La legge di Stabilità del 2015 ne ha escluso l'applicazione per gli anni dal 2015 al 2017. La legge di Stabilità del 2016 ha stabilito il ricalcolo senza riduzione anche per le decorrenti ante 2015, senza però il pagamento di arretrati. La L. 232/2016 ha definitivamente **escluso le penalizzazioni**.

Incrementi per speranza di vita

- 1)** il primo dal 2013 fissato in 3 mesi (vedi slides precedenti);
- 2)** dal 2016 incremento di 4 mesi (decreto direttoriale del 16/12/2014);
- 3)** dal 2019 incremento di 5 mesi (decreto direttoriale del 5/12/2017);
- 4)** incremento del 2021 pari a 0 (decreto direttoriale del 5/11/2019).

Lavoratori precoci

La legge di bilancio 2017 (232/2016) ha disposto il requisito di 41 anni per i lavoratori che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione prima del compimento dei 19 anni di età e che si trovino in particolari condizioni. La decorrenza avviene dopo una finestra di 3 mesi.

Interventi dal 2014 al 2017

Opzione donna

Introdotta sperimentalmente fino al 2015 dalla L. 243/2004 l'opzione è rimasta in pratica inutilizzata sino alla riforma Fornero. Il brusco incremento dei requisiti che ne è seguito ha determinato un notevole aumento delle adesioni. L'art 1, comma 281, della 208/2015 ha posto fine al problema interpretativo che era nato rispetto al raggiungimento entro il 2015 della decorrenza o del requisito, stabilendo che fosse sufficiente la maturazione del requisito (un altro pasticcio dovuto alle finestre).

Lavori usuranti

Le norme per questa tipologia di lavoratori, introdotte nel 2011, vengono modificate dalla 214/2011. La legge prevede che il requisito avvenga al raggiungimento delle quote (fissate dalla L. 247/2007) con l'applicazione delle finestre. La 232/2016 esclude l'applicazione delle finestre e l'adeguamento dei requisiti alla speranza di vita.

Cumulo

La 232/2016 consente ai lavoratori, senza oneri a loro carico, di unificare periodi di lavoro non coincidenti e accreditati presso gestioni differenti ai fini del riconoscimento di un'unica pensione. I requisiti sono quelli della legge Fornero.

Anno 2018

Arriviamo così al 2018, anno in cui vengono indette le elezioni politiche. Sin da subito la Lega propone uno slogan del tutto irrealizzabile:

"abolizione della Fornero"

L'art. 24 della L. 214/2011 è composto infatti di 31 commi la maggior parte dei quali comporta notevoli risparmi per la spesa pubblica, a cominciare dal blocco della perequazione (comma 25). In tema di "abolizione" nessuno ha mai proposto, ad esempio, il ripristino delle quote ante Fornero oppure la riduzione dell'età di vecchiaia per le donne.

Tutta l'attenzione è stata focalizzata sul requisito dell'anticipata.

Anche questo slogan ha comunque funzionato molto bene.

In sede di definizione della Legge di Bilancio 2019, ho verificato che il CGSA ha effettuato circa 140 valutazioni diverse, variando di volta in volta l'anzianità totale, le quote, l'età minima, le propensioni, le finestre, l'aggancio alla speranza di vita, il tipo di calcolo, la temporaneità dei vari provvedimenti... Ciò ha reso necessario predisporre 52 diverse versioni del codice del modello previsionale, anche cercando di rendere parametriche le varie ipotesi in esame.

L'intervista

di Enrico Marro

Durigon: «Quota 100 per tre anni Così risparmieremo due miliardi»

Il sottosegretario al Lavoro: nel 2019 lascerà chi avrà 62 anni e 38 di contributi
Chi maturerà i requisiti entro gennaio, aspetterà 3 mesi per ricevere il primo assegno



Claudio Durigon, 47 anni, di Latina, leghista e sottosegretario al Lavoro

ROMA «"Quota 100" partirà subito e senza penalizzazioni», ci tiene a dire il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon (Lega). Detto questo, bisogna anche spiegare le modifiche a questa proposta con le quali il governo punta ad evitare che la Commissione Ue apra una procedura d'infrazione contro l'Italia. E qui Durigon anticipa: «Per "quota 100", nel 2019, basteranno circa 4,7 miliardi, cioè 2 in meno di quanto abbiamo stanziato nel disegno di legge di Bilancio. Inoltre, mandiamo a Bruxelles un messaggio importante».

Quale?

«Che questa misura non è strutturale, ma avrà una durata triennale, per svuotare il bacino dei lavoratori bloccati dalla riforma Fornero».

prevediamo uno stanziamento di circa 8 miliardi per coprire l'intero anno».

Come sarà «quota 100»?

«Nel 2019 potranno lasciare il lavoro coloro che avranno almeno 62 anni d'età e 38 di contributi. Chi maturerà i requisiti entro gennaio, aspetterà tre mesi per ricevere il primo assegno, quindi, ad aprile. Chi li maturerà a febbraio prenderà la prima pensione a maggio e così via».

Quindi cosa accadrà ai dipendenti pubblici? Dovranno aspettare di più?

«Sì. Alla finestra si aggiun-

gerà un preavviso di altri tre mesi, per consentire alla pubblica amministrazione di programmare le sostituzioni. Quindi i pubblici che raggiungeranno "quota 100" entro gennaio prenderanno la pensione a luglio, chi maturerà i requisiti a febbraio la prenderà ad agosto e così via».

Quanti dovrebbero beneficiare della possibilità di andare in pensione prima? Quanto ampia sarà la platea di riferimento?

«La platea potenziale è di circa 350 mila lavoratori nel 2019, ma non tutti sceglie-

La parola

DEBITO PUBBLICO

È il debito accumulato dallo Stato nei confronti di altri soggetti nazionali o esteri che hanno sottoscritto un credito tramite obbligazioni o titoli. Per i parametri che sono stati stabiliti dal trattato di Maastricht il rapporto tra debito e Pil non deve essere superiore al 60 per cento. Il deficit pubblico è la situazione contabile dello Stato che si verifica quando, nel corso di un esercizio finanziario, le uscite superano le entrate, ovvero il bilancio è negativo

ranno di andare in pensione».

Anche perché uscendo dal lavoro prima la pensione sarà più leggera. Avete intenzione di mettere anche il divieto di cumulo?

«Sì, non si potrà cumulare con redditi superiori a 5 mila euro. Il divieto durerà in rapporto all'anticipo di pensionamento. Se uno va via un anno prima dell'età per la vecchiaia, cioè a 66 anni, il divieto di cumulo avrà la durata di un anno. Se uno anticipa di due anni, lo stesso durerà il divieto, e così via fino a 5 anni di divieto per chi uscirà a 62 anni. Lo facciamo per favorire l'assunzione dei giovani».

Lo sa anche lei che non ci saranno tante assunzioni quanti prepensionamenti.

«Nel pubblico impiego ci

Come sempre è un problema di prospettiva

L. 26/2019 ("riforma Conte")

Le novità della legge riguardano:

- l'introduzione di un nuovo canale di uscita sperimentale per 3 anni, la cosiddetta quota 100. La quota in realtà non esiste, i requisiti da raggiungere sono i 62 anni unitamente a 38 anni di anzianità. La prima decorrenza utile è fissata al 1° aprile 2019 (1° agosto per i lavoratori pubblici), per coloro che hanno maturato i requisiti entro il 2018. Per chi matura i requisiti dal 2019 vengono applicate finestre mobili trimestrali (semestrali per i pubblici). Per chi si avvale del nuovo canale di uscita la pensione non è in sostanza cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo;
- il blocco fino al 2026 dell'incremento legato alla speranza di vita per il requisito di anzianità. Il requisito rimane così fissato in 42 anni e 10 mesi per gli uomini fino al 2026 (41 e 10 mesi per le donne). Anche in questo caso si applicano le finestre, trimestrali per tutti;
- la possibilità di esercitare l'opzione donna (sempre con calcolo interamente contributivo) per coloro che entro il 31 dicembre 2018, avendo 35 anni di anzianità, abbiano un'età di almeno 58 anni (59 per le lavoratrici autonome). La decorrenza della pensione segue le finestre mobili (12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 per le autonome)
- la proroga dell'APE sociale fino al 31 dicembre 2019.
- la riduzione dei redditi pensionistici oltre 100.000 euro (pensioni d'oro).

**Evoluzione dei requisiti effettivi per la pensione di vecchiaia e anzianità comprensivi del regime delle decorrenze (finestre)
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, categoria impiegatizia non precoce - Normativa al 1 gennaio 2019**

Anno	Vecchiaia		Anzianità		
	Uomini	Donne	Indipendente da età	Età minima con anz. \geq 35 anni	Quota (Età + anzianità)
1992	60	55	35	-	-
1993	60	55	35	-	-
1994	61	56	35	-	-
1995	62 ⁽¹⁾	57 ⁽¹⁾	35	-	-
1996	62	57	36 e 4 mesi ^{(3),(4)}	52 e 4 mesi ^{(3),(4)}	-
1997	63	58	36 e 4 mesi ^{(3),(4)}	52 e 4 mesi ^{(3),(4)}	-
1998	64 ⁽¹⁾	59 ⁽¹⁾	36 e 7 mesi ⁽²⁾	54 e 7 mesi ⁽²⁾	-
1999	64	59	37 e 4 mesi ^{(3),(4)}	55 e 4 mesi ^{(3),(4)}	-
2000	65	60	37 e 4 mesi ^{(3),(4)}	55 e 4 mesi ^{(3),(4)}	-
2001	65	60	37 e 4 mesi ^{(3),(4)}	56 e 4 mesi ^{(3),(4)}	-
2002	65	60	37 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2003	65	60	37 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2004	65	60	38 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2005	65	60	38 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2006	65	60	39 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2007	65	60	39 e 4 mesi ^{(3),(4)}	57 e 4 mesi ⁽³⁾	-
2008	65 e 4 mesi ⁽³⁾	60 e 4 mesi ⁽³⁾	40 e 4 mesi ^{(3),(4)}	58 e 8 mesi ⁽³⁾	-
2009	65 e 4 mesi ⁽³⁾	60 e 4 mesi ⁽³⁾	40 e 4 mesi ^{(3),(4)}	59 e 8 mesi ^{(1),(3)}	95 e 8 mesi ^{(1),(3)}
2010	65 e 4 mesi ⁽³⁾	60 e 4 mesi ⁽³⁾	40 e 4 mesi ^{(3),(4)}	59 e 8 mesi ⁽³⁾	95 e 8 mesi ⁽³⁾
2011	66	61	41	61	97
2012	66	62	42 e 1 mese ⁽⁵⁾	-	-
2013	66 e 3 mesi	62 e 3 mesi	42 e 5 mesi	-	-
2014	66 e 3 mesi	63 e 9 mesi	42 e 6 mesi	-	-
2015	66 e 3 mesi	63 e 9 mesi	42 e 6 mesi	-	-
2016	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi	42 e 10 mesi	-	-
2017	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi	42 e 10 mesi	-	-
2018	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	42 e 10 mesi	-	-
2019	67	67	43 e 1 mese	62 e 3 mesi ⁽⁶⁾	100 e 3 mesi ⁽⁶⁾

(1) Dal primo luglio.

(2) Per effetto del blocco per l'anno 1998.

(3) Per effetto del ritardo medio dovuto alle finestre.


(4) Per soggetti con più di 57 anni di età.

(5) Valido per gli uomini, un anno in meno per le donne.

(6) Con anzianità superiore a 38 anni.


Effetti delle riforme

Rate in pagamento in rapporto al Pil
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e gestioni lavoratori autonomi




Effetti delle riforme

Andamento del numero di pensioni decorrenti di vecchiaia e anzianità/anticipate e popolazione residente di età compresa tra 55 e 59 anni. Anni 1992-2021




Effetti delle riforme

Età media al pensionamento pensioni di vecchiaia - Anni 1992-2021




Effetti delle riforme

Età media al pensionamento pensioni anticipate/anzianità - Anni 1992-2021



Effetti delle riforme

Tasso di mascolinità dal 2010 al 2021 delle pensioni di vecchiaia



Pensionati e pensioni vigenti al 31.12.2021 e liquidate nel 2021

Pensionati complessivi
16 milioni

di cui INPS: 15,5 milioni
importo medio mensile: 1.586€

Femmine


8,1 milioni
(52%)
1.387€

Maschi


7,4 milioni
(48%)
1.919€

Prestazioni INPS per categoria

Vigenti



Liquidate



Legge di bilancio 2022

Le novità della legge riguardano:

- Proroga dell'ape sociale al 31 dicembre 2022 con estensione della platea
- Proroga dell'opzione donna al 2021
- Estensione del contratto di espansione
- Quota 102

Uscita dal mondo del lavoro: pensionamenti e altri strumenti di accompagnamento

Requisiti di pensionamento ordinari secondo la normativa vigente

Anno	Vecchiaia	Anticipata		Requisito anagrafico pensionamento anticipato con anzianità minima 20 anni e importo superiore 2,8 la soglia
	Uomini e donne	Uomini	Donne	Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi (lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 1996)
2019	67 anni	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	64 anni
2020	67 anni	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	64 anni
2021	67 anni	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	64 anni
2022	67 anni	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	64 anni
2023	67 anni	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	64 anni
2024	67 anni	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	64 anni
2025	67 anni	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	64 anni
2026	67 anni	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	64 anni
2027	67 anni e 2 mesi	43 anni	42 anni	64 anni e 2 mesi
2028	67 anni e 2 mesi	43 anni	42 anni	64 anni e 2 mesi

Adeguamento dei requisiti stimati sulla base dello scenario demografico Istat – mediano base 2020.

Deroghe ai requisiti ordinari

Anno	Precoci	"QUOTA 100" (2019-2021) e "QUOTA 102" (2022) Requisito minimo congiunto di età e anzianità	
		Uomini e donne anzianità contributiva minima	Uomini e donne Età minima
		Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi	
2019	41 anni	38 anni	62
2020	41 anni	38 anni	62
2021	41 anni	38 anni	62
2022	41 anni	38 anni	64
2023	41 anni	-	-
2024	41 anni	-	-
2025	41 anni	-	-
2026	41 anni	-	-
2027	41 anni e 2 mesi	-	-
2028	41 anni e 2 mesi	-	-

Adeguamento dei requisiti stimati sulla base dello scenario demografico Istat - mediano base 2020

CANALI DI PENSIONAMENTO CON REQUISITI AGEVOLATI

- 1. Agevolazioni per lavoratori in particolari situazioni di disagio dal punto di vista della salute o dell'attività lavorativa;**
- 2. Scelte personali facoltative per lavoratrici e lavoratori che abbiano raggiunto determinati requisiti anagrafici e contributivi;**
- 3. Altre modalità di uscita anticipata dal mondo del lavoro**

- 1. Agevolazioni per lavoratori in particolari situazioni di disagio dal punto di vista della salute o dell'attività lavorativa**
 - **Lavori usuranti**
 - **Lavori gravosi**
 - **Lavoratori precoci**
 - **Lavoratori esposti all'amianto**
 - **Anticipi per requisiti di invalidità**
 - **Prepensionamenti per aziende editoriali in crisi**
 - **Salvaguardie**

2. Scelte personali facoltative per le lavoratrici e i lavoratori che abbiano raggiunto determinati requisiti anagrafici e contributivi

- **Opzione donna**
- **Disposizioni eccezionali (art. 24 c. 15 bis L.214/2011)**
- **«Quota 100»**
- **«Quota 102»**

3. Altre modalità di uscita anticipata dal mondo del lavoro

- **Ape volontario**
- **Ape sociale**
- **Isopensione**
- **Assegno straordinario dei fondi di solidarietà**
- **Contratto di espansione**

GLI STRUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE

- **Policy**
- **Effetti**
- **Numeri magici**



Alcuni tratti distintivi...

Ape volontaria

- È un prestito erogato da un Istituto di finanziamento
- In via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019
- Requisito anagrafico minimo di 63 anni e almeno 20 anni di contribuzione
- Maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi (durata massima del prestito 43 mesi)
- Compatibile con attività lavorativa
- Restituzione del prestito in 240 rate con trattenute sulla pensione di vecchiaia

Ape sociale

- Indennità di accompagnamento ai requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia
- In via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018
- Riconosciuta ad alcune categorie di lavoratori
- Requisito anagrafico minimo 63 anni e almeno 30/36 anni di contributi in relazione alla categoria di appartenenza (riduzione dei requisiti contributivi per le donne di 6 mesi per ciascun figlio nel limite massimo di 2 anni)
- Cessazione rapporto di lavoro e compatibilità con altri redditi nei limiti previsti dal legislatore

APE SOCIALE

Cosa è l'APE Sociale?

- Indennità di accompagnamento **ai requisiti anagrafici** per la pensione di vecchiaia
- In via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre **2021**
- Riconosciuta ad alcune categorie di lavoratori
- Requisito anagrafico minimo **63 anni** e almeno **30/36 anni** di contributi in relazione alla categoria di appartenenza (riduzione dei requisiti contributivi per le donne di **6 mesi** per ciascun figlio nel limite massimo di 2 anni)
- Cessazione rapporto di lavoro e compatibilità con altri redditi nei limiti previsti dal legislatore

Destinatari

- L'indennità c.d. APE sociale spetta ai lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, **nonché alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335**

	Disoccupati	Assistenza disabili	Invalidi	Lavori gravosi
Età	Almeno 63 anni			
Requisito contributivo	30 anni	30 anni	30 anni	36 anni
	Per le lavoratrici madri riduzione di 12 mesi per ogni figlio (massimo 2 anni)			
Condizioni soggettive	Stato di disoccupazione (compreso tempo determinato) + Naspi + 3 mesi disoccupazione	Assistenza e convivenza da almeno 6 mesi portatori di handicap grave (coniuge e parenti 1° grado; parenti o affini entro il 2° grado)	Invalido civile con grado pari o superiore al 74%	Lavori gravosi per ✓ 6 anni negli ultimi 7 ✓ 7 anni negli ultimi 10 prima della decorrenza dell'APE
Importo	Pensione maturata con sommatoria tutte le gestioni nel limite di € 1.500			
Durata	Fino alla decorrenza della pensione vecchiaia con età adeguata alla speranza di vita (trova l'errore)			
Ulteriori condizioni	Assenza di qualsiasi trattamento pensionistico diretto ; cessazione attività lavorativa prima della decorrenza dell'Ape, con possibilità di riprendere attività lavorativa entro determinati redditi			

Condizioni soggettive

- Stato di disoccupazione per licenziamento, dimissioni giusta causa, risoluzione consensuale (art. 7 della L. 604/1966), **scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato**. Aver concluso da almeno 3 mesi di godere della prestazione per disoccupazione
- Assistenza **da almeno sei mesi** del coniuge, persona unita civilmente, parente di primo grado conviventi con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, **un parente o affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 70 anni oppure siano affetti anche loro da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti**
- Riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%
- Lavoratori dipendenti che, al momento della decorrenza dell'APE sociale, che risultino svolgere o aver svolto in Italia, **da almeno 7 negli ultimi 10 ovvero 6 negli ultimi 7** una o più attività lavorative considerate gravose

30 anni di contribuzione*

36 anni di contribuzione*

***Per le donne con figli una riduzione di 12 mesi per ogni figlio, nel limite di due anni**

Domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso e termini per la certificazione

- Domande entro
 - il 31 marzo;
 - il 15 luglio;
 - il 30 novembre

- Certificazione entro
 - il 30 giugno
 - entro il 15 ottobre
 - entro il 31 dicembre

Importo dell'Ape sociale: pari alla pensione teorica maturata tenendo conto di tutte le gestioni INPS, determinata secondo le regole vigenti nei singoli fondi, nel limite di € 1.500

Durata: fino alla decorrenza della pensione di vecchiaia

Assenza di qualsiasi trattamento pensionistico diretto

Cessazione di attività lavorativa prima della decorrenza dell'Ape con possibilità di riprendere a lavorare entro determinati redditi annuali

Domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso e termini per la certificazione

1. L'indennità **non è compatibile** con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria
2. Non può essere concessa a **coloro che sono già titolari di una pensione diretta**
3. Per accedere al sussidio il lavoratore deve inoltre **cessare qualsiasi attività lavorativa sia dipendente che autonoma** fermo restando la possibilità **di cumulare** l'indennità con piccoli redditi da lavoro dipendente o parasubordinato **nei limiti di 8.000** euro annui (4.800 euro nel caso di lavoro autonomo).
4. Il beneficiario dell'Ape Sociale decade dal diritto al beneficio nel caso in cui **ottenga la titolarità di altro trattamento pensionistico diretto** (es. **pensione anticipata o quota 100**).
5. Per i dipendenti pubblici, inoltre, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio inizieranno a decorrere **dal raggiungimento della pensione di vecchiaia** e non da quella dell'accesso all'Ape agevolata.
6. È possibile il versamento di contribuzione volontaria.
7. Il **monitoraggio** viene effettuato sulla base della maggiore prossimità al requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia secondo le disposizioni di cui all'art. 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, a parità di requisito, dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni.

APE VOLONTARIA

APE VOLONTARIA

L'APE è **un prestito** corrisposto a **quote mensili** dall'istituto finanziatore scelto dal richiedente iscritto a determinate forme previdenziali, con almeno **sessantatré** anni di età e **venti anni di contribuzione**, che matura il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 **entro tre anni e sette mesi** dalla domanda, a condizione che **l'importo della pensione, al netto** della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta per il tramite dell'INPS, **sia pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria. La restituzione del prestito, coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza, avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.**

Destinatari

Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 possono ottenere l'APE, se in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) **età minima di sessantatré anni**, alla prima data utile di presentazione della domanda di APE;
- b) età che consenta la maturazione del requisito anagrafico di cui all'articolo 24, comma 6, della legge n. 214 del 2011 per la pensione di vecchiaia **entro tre anni e sette mesi** dalla prima data utile di presentazione della domanda di APE;
- c) età che consenta la maturazione del requisito anagrafico di cui alla precedente lettera **b) non prima di sei mesi precedenti alla prima data utile di presentazione della domanda di APE;**
- d) **anzianità contributiva non inferiore a venti anni**, di cui all'articolo 24, comma 7, della legge n. 214 del 2011, utile per conseguire la pensione di vecchiaia a carico di una delle forme assicurative sopra indicate, alla data della domanda di certificazione del diritto all'APE;
- e) per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, **importo di pensione non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, alla data della domanda di certificazione del diritto all'APE;**
- f) importo di pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, **pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria**, alla data della domanda di certificazione del diritto all'APE.

L'APE è compatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e con la percezione di qualsiasi prestazione a sostegno del reddito.

Requisito contributivo

Alla data della domanda di certificazione del diritto all'APE il soggetto interessato deve avere almeno venti anni di contribuzione utile per conseguire la pensione di vecchiaia. Ai fini del perfezionamento del predetto requisito contributivo:

1. si tiene conto di tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato nella forma assicurativa;
2. non si tiene conto delle maggiorazioni e/o rivalutazioni dei periodi assicurativi riconosciuti dalla legge al momento del pensionamento;
3. non trovano applicazione le disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi italiani con quelli esteri maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l'Italia, stante la non valutabilità di quest'ultimi ai fini sia della verifica dell'importo massimo di APE ottenibile sia della restituzione dell'anticipo finanziario;

rilevano i periodi contributivi oggetto di ricongiunzione ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della legge 5 marzo 1990, n. 45 o di trasferimento oneroso delle posizioni assicurative ai sensi della legge 30 luglio 2010, n. 122 per i quali, alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all'APE, **sia stato perfezionato il pagamento integrale dell'importo dovuto;**

Per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 occorre inoltre verificare che l'importo di pensione maturato alla data della domanda di certificazione del diritto all'APE non sia inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (AS è pari a € 448,07 per l'anno 2017).

Requisito di importo

Alla data della domanda **di certificazione** del diritto all'APE occorre che il soggetto interessato abbia maturato un importo di pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria

La verifica dell'importo di pensione, al lordo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è effettuata in base ai coefficienti di trasformazione vigenti alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all'APE **e relativi all'età posseduta dal soggetto interessato alla prima data utile di presentazione della domanda di APE,** per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, **ovvero all'età richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia, per i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.**

Importo minimo e massimo

L'importo minimo è pari a 150 euro. L'importo massimo è determinato in base all'ammontare mensile di pensione maturato alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all'APE, nonché alla durata del periodo di erogazione dell'APE - corrispondente al periodo intercorrente tra la prima data utile di presentazione della domanda di APE e la data di perfezionamento del requisito anagrafico - nonché alle ulteriori condizioni che concorrono alla determinazione del finanziamento.

L'importo massimo non può superare rispettivamente: a) il 75 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE è superiore a 36 mesi; b) l'80 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE è superiore a 24 e pari o inferiore a 36 mesi; c) l'85 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE è compresa tra 12 e 24 mesi; d) il 90 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE è inferiore a 12 mesi.

Contestualmente alla domanda di APE l'interessato deve presentare domanda di pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011.

Montantone

L'articolo 1, comma 172, della legge n. 232 del 2016 prevede che “i datori di lavoro del settore privato del richiedente, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono, previo accordo individuale con il lavoratore, **incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest'ultimo, versando all'INPS in un'unica soluzione, alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità dell'APE, un contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all'importo determinato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.....”**”.

L'incremento del montante contributivo individuale non rileva ai fini del calcolo dell'importo di pensione calcolato ai fini della concessione dell'ape. In sede di liquidazione della pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011 ai fini del calcolo contributivo, anche pro quota, del trattamento pensionistico occorre tener conto dell'incremento del montante contributivo individuale. **Tuttavia, la verifica dell'importo di pensione più basso da porre in pagamento ai sensi dell'articolo 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è effettuata senza tener conto del predetto incremento.**

ACCOMPAGNAMENTO ALL'ESODO

c.d. ISOPENSIONE

Legge n. 92 del 2012, art. 4

L'esodo dei lavoratori anziani

- I **lavoratori del settore privato** dipendenti da aziende con un **organico mediamente superiore a 15 unità** possono aderire ad uno **scivolo pensionistico**, pagato interamente dall'azienda in attesa della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata
- Il meccanismo consente un **anticipo** di 4 anni, esteso temporaneamente per il periodo 2018-2023 a **7 anni**, rispetto **all'età pensionabile o all'anzianità contributiva** secondo i **requisiti Monti Fornero**
- L'**Azienda** esodante deve **corrispondere**, con **oneri** interamente **a suo carico**, un **assegno** ai lavoratori di **importo equivalente alla pensione** per l'intero periodo di esodo
- L'Azienda deve versare, oltre all'importo dell'assegno, anche la relativa **contribuzione correlata** utile a garantire ai lavoratori la copertura pensionistica fino al raggiungimento del diritto alla pensione

Accordo di esodo

- Accordo sottoscritto **dall'azienda** con le **organizzazioni sindacali** più **rappresentative a livello aziendale** finalizzata alla gestione degli esuberanti
- A seguito dell'accordo quadro i **lavoratori** devono **scegliere** se aderire o meno allo scivolo pensionistico
- L'accordo può essere raggiunto anche a composizione di una procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge n. 233 del 1991
- Dall'**accordo** deve risultare una **situazione di eccedenza** del personale, il numero dei lavoratori risultanti in esubero ed il termine entro il quale il programma di esodo deve concludersi

L'ASSEGNO DI ISOPENSIONE

Requisiti anagrafici	Al lavoratore non devono mancare più di 7 anni al perfezionamento di un diritto a pensione secondo la normativa vigente			
Anni	2019	2020	2021	2022
Pensione di vecchiaia	67 anni		67 anni e 1 mese*	
Pensione anticipata uomini	42 anni e 10 mesi + tre mesi di finestra		42 anni e 11 mesi* + tre mesi di finestra	
Pensione anticipata donne	41 anni e 10 mesi + tre mesi di finestra		41 anni e 11 mesi* + tre mesi di finestra	
Importo dell'assegno	Corrisponde alla pensione che spetterebbe al lavoratore al momento di accesso alla prestazione medesima, in base alle regole vigenti, esclusa la contribuzione figurativa correlata che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di esodo			

* Stima MEF

Ruolo dell'INPS

- **verifica i requisiti pensionistici** dei lavoratori che hanno aderito al pensionamento anticipato (l'accordo sindacale raggiunto deve essere presentato all'INPS)
- valuta la **consistenza organica dell'azienda**
- **rilascia** al datore di lavoro un **prospetto** con l'indicazione **dell'onere complessivamente stimato** del programma di esodo annuale ai fini della fideiussione bancaria
- A seguito di **cessazione del rapporto di lavoro** di coloro che hanno aderito al piano di esubero, l'**INPS** eroga l'**assegno di esodo** (Isopensione) dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro

Assegno di Isopensione

- **L'assegno** è pari all'**importo** della **pensione maturato alla data di accesso** alla prestazione, considerando la **sola contribuzione** accreditata/versata **a tale data**, e determinata secondo la normativa vigente,
- Ai fini della determinazione dell'importo dell'assegno **non rileva** la contribuzione **correlata** che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di esodo
- Eventuali **benefici pensionistici** utili per il diritto e la misura, previsti da specifiche disposizioni normative, sono comunque **valutati** ai fini del diritto e della determinazione dell'importo pensionistico
- L'assegno **non è soggetto alla perequazione automatica**, in quanto non si tratta di pensione,
- Non spettano i trattamenti di famiglia
- **Eventuali trattenute per riscatti, ricongiunzioni** devono essere **interamente versati prima dell'accesso alla prestazione**

L'Azienda e l'INPS

- Deve **trasferire** le **risorse economiche all'INPS** relative all'**assegno** e alla **contribuzione correlata**
- Deve essere presentata all'Inps una **fideiussione bancaria** da parte del datore di lavoro a tutela del lavoratore che ha accettato l'accordo di esodo
- Se il datore di lavoro interrompe i pagamenti mensili, l'INPS può chiedere il pagamento delle rate al garante
- Se l'insolvenza perdura per 180 giorni, l'INPS potrà escutere l'intera fideiussione e proseguire nel pagamento dell'assegno

Contribuzione correlata

- È a **totale carico** del **datore di lavoro** ed è **commisurata sulla retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi quattro anni**, comprensiva degli emolumenti continuativi e non continuativi e **delle mensilità aggiuntive**
- Aliquota di finanziamento del fondo previdenziale di appartenenza del lavoratore (FPLD è pari al 33%)
- Il **periodo di versamento** dalla contribuzione correlata è pari al periodo intercorrente tra la **cessazione del rapporto di lavoro** e la **maturazione dei requisiti minimi** richiesti per il diritto a pensione

Le 15 professioni c.d. gravose

- operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
- conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- conciatori di pelli e di pellicce;
- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- conduttori di mezzi pesanti e camion;
- personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido;
- facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
- personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
- **Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca**
- **Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative**
- **Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011**
- **Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne**

PACE CONTRIBUTIVA

Destinatari

- Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
- **privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995** e non già titolari di pensione diretta, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria
- l'eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell'onere al soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi

Durata del periodo riscattato

- Facoltà di riscatto, in tutto o in parte, di **periodi non soggetti a obbligo contributivo** e che **non** siano già **coperti da contribuzione**, comunque versata o accreditata, presso forme di **previdenza obbligatoria**
- Il periodo scoperto di contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di **cinque anni**, anche **non continuativi**
- I periodi riscattati sono **parificati** a **periodi di lavoro**
- Il **periodo** deve collocarsi in epoca **successiva** al **31 dicembre 1995** e deve essere **compreso** tra l'anno del **primo** e quello dell'**ultimo contributo** comunque **accreditato** (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nell'AGO, forme sostitutive ed esclusive, gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995
- I **periodi** da ammettere a **riscatto** devono essere **precedenti il 29 gennaio 2019** (data di entrata in vigore del decreto legge)

Determinazione dell'onere di riscatto

- L'**onere** relativo è determinato con il meccanismo del calcolo a "**percentuale**" previsto dall'articolo 2, comma 5, del D.lgs 30 aprile 1997, n. 184
- Si applica l'aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica ove opera il riscatto
- La **base di calcolo dell'onere** è costituita dalla **retribuzione assoggettata a contribuzione** nei **dodici mesi meno remoti** rispetto alla data della **domanda** ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto
- Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati
- La **rivalutazione del montante** individuale dei contributi disciplinato dalla legge n. 335/1995 **ha effetto** dalla **data della domanda di riscatto**

Presentazione domanda di riscatto

- La presentazione della domanda di riscatto è limitata al **triennio 2019 – 2021**
- La domanda di riscatto può quindi essere presentata dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in argomento (29 gennaio 2019) e fino al 31 dicembre 2021 (termine ultimo per l'esercizio della facoltà di riscatto).
- La domanda può essere presentata **dal diretto interessato** o dal suo superstite o, entro il secondo grado, dal suo parente e affine. In tutte queste ipotesi, l'onere versato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.
- Per i **lavoratori del settore privato**, la domanda di riscatto può essere presentata anche **dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore** (rileva la natura giuridica privata del rapporto di lavoro oltre allo status di lavoratore in attività)
- La domanda di riscatto **può essere presentata dal datore di lavoro nel corso del rapporto lavorativo.**
- Nei casi in cui la domanda sia presentata dal parente o affine o **dal datore di lavoro**, in fase di presentazione della stessa è necessario che sia acquisito **il consenso del soggetto interessato. Senza la predetta adesione, la relativa domanda è irricevibile.**

Modalità di pagamento dell'onere di riscatto

- L'onere di riscatto può essere versato alternativamente
 - in unica soluzione
 - in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

- La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta dovrà essere versata in unica soluzione.

- In caso di interruzione del versamento dell'onere, sarà riconosciuto l'accredito di un periodo contributivo di durata *corrispondente* all'importo versato.

- Alla data del saldo dell'onere, l'INPS provvede all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti

RISCATTO

CORSI UNIVERSITARI DI STUDI

Corso universitario di studi

- I periodi oggetto di riscatto si devono collocare **nel sistema di calcolo contributivo** (riscatto parziale: laurea quinquennale la cui durata del corso di studi si colloca pre e post 1996: con questa disposizione si possono riscattare solo quelli post 1996? Chi opta per il sistema contributivo anche quelli ante 1995?)
- l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda

	riscatto ordinario Diploma di laurea Specializzazione Dottorato di ricerca	Inoccupato Diploma di laurea Specializzazione Dottorato di ricerca	Riscatto agevolato Diploma di laurea Specializzazione Dottorato di ricerca	Recupero periodi contributivi
Destinatari	Chi ha conseguito il titolo di studio o dai superstiti di iscritto	Chi ha conseguito il titolo di studio	Chi ha conseguito il titolo di studio	Iscritto oppure i suoi superstiti, parenti e affini entro il 2° grado o il datore di lavoro privato
Periodo da riscattare	Durata legale del corso	Durata legale del corso	Durata legale del corso (in tutto o in parte) a condizione che siano referiti a periodi dal 1996 (per chi ha optato per il sistema contributivo anche periodi ante 1996?)	Periodi privi di contribuzione compresi tra il 1° gennaio 1996 e il 29 gennaio 2019 fino a un massimo di 5 anni anche non continuativi
Requisiti necessari	Il periodo da riscattare non deve essere coincidente con la contribuzione Avere un contributo nella gestione in cui chiede il riscatto	Al momento della domanda il richiedente non deve essere mai stato iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza in Italia o all'estero	Il periodo da riscattare non deve essere coincidente con la contribuzione versata o accreditata	Non essere titolari di pensione
Onere riscatto	Riserva matematica se riferiti a quota pensione retributiva 33% dell'imponibile previdenziale se quota contributiva	33% del minimale di reddito della Gestione Artigiani e Commercianti	33% del minimale di reddito della Gestione Artigiani e Commercianti	33% dell'imponibile previdenziale delle ultime 52 settimane precedenti la domanda

IL CONTRATTO DI ESPANSIONE

Presupposti del contratto di espansione

In via sperimentale per gli anni **2019, 2020 e 2021, salvo quanto previsto al comma 1-bis**, nell'ambito **dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione** delle imprese con un organico superiore a **500 unità (250)** lavorative che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali **finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico** dell'attività, nonché la conseguente **esigenza di modificare le competenze professionali** in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, **prevedendo l'assunzione di nuove professionalità**, l'impresa può avviare una procedura di consultazione, secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 24, finalizzata a stipulare in sede governativa un **contratto di espansione** con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.

Presupposti del contratto di espansione

Il contratto di espansione **intende sostenere l'innovazione tecnologica all'interno del tessuto produttivo italiano** tramite una serie di misure che comprendono:

- un **piano di assunzioni di risorse umane qualificate e specializzate**, in possesso delle competenze necessarie all'impresa per restare competitiva;
- **Accompagnamenti alla pensione** fino a 5 anni, per quei lavoratori che accettano la proposta;
- riduzione dell'orario di lavoro con accesso alla **cassa integrazione straordinaria** per i lavoratori che **non hanno** i requisiti per accedere allo scivolo;
- un piano di **formazione** per i dipendenti le cui skill necessitano di aggiornamenti, soprattutto sul fronte tecnologico.

Con la L.178/2020...

ART.1, comma 349, lett. b), l. 178/2020

Introduzione del **comma 1-bis**: **Esclusivamente** per il **2021**, il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a **500 unità** e, limitatamente agli effetti di cui al **comma 5-bis**, a **250 unità**, calcolate **complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi.**

ART.1, comma 349, lett. c), l. 178/2020

Introduzione del **comma 5 -bis**

Caratteristiche

- Contratto di **natura gestionale** che deve indicare:
 - a) il numero dei lavoratori da assumere e l'indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;
 - b) la programmazione temporale delle assunzioni;
 - c) l'indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante;
 - d) relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al c.d. **scivolo pensionistico**
- Intervento richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi, **anche non continuativi**
- Verifiche sul progetto di formazione e riqualificazione e sul numero delle assunzioni da parte del **MLPS**

Comma 5-bis

Accompagnamenti alla pensione

Per i lavoratori che si trovino a non più di **sessanta mesi** dalla prima decorrenza utile della **pensione di vecchiaia**, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o **della pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201**, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di **accordi di non opposizione** e previo **esplicito consenso in forma scritta** dei lavoratori interessati, **il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico**, a fronte della **risoluzione del rapporto di lavoro**, un'**indennità mensile**, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della **cessazione del rapporto di lavoro**, come determinato dall'INPS. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la **pensione anticipata**, il datore di lavoro versa anche i **contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto**.

Presupposti del contratto di espansione

60 dalla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico.

Quale?

- **Pensione di vecchiaia** (tutte le forme di pensionamento di vecchiaia) o **anticipata ai sensi dell'articolo 24, comma 10** (**non** può essere utilizzato per altre forme di pensionamento come, ad esempio, quota 100, opzione donna, pensione anticipata nel sistema contributivo □ comma 11)

Requisito contributivo

- per la vecchiaia: già maturati i **20 anni di anzianità assicurativa** e contributiva.
- per l'anticipata: anzianità contributiva mancante al requisito **non superiore a 60 mesi** dal raggiungimento dello stesso.

Presupposti del contratto di espansione

Per il lavoratore

- **Accordi di non opposizione**, previo **esplicito consenso in forma scritta**

Per il datore di lavoro

- Versamento della contribuzione correlata **(per quale prestazione?)** per l'intero periodo di erogazione dello scivolo **ad eccezione del periodo coperto dalla contribuzione figurativa da Naspi**

Indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall'INPS

Ricapitolando...

PENSIONE DI VECCHIAIA (67 + 20)

Risoluzione
rapporto di
lavoro

→
**Indennità mensile commisurata al
trattamento pensionistico lordo
maturato al momento della cessazione
del rapporto**

Raggiungimento
della prima
decorrenza utile del
trattamento
pensionistico

PENSIONE ANTICIPATA (42, 10 – 41, 10)

Risoluzione
rapporto di
lavoro

→
**Indennità e versamento contributi
previdenziali utili al conseguimento del
diritto (e nella pensione di vecchiaia?)**

Raggiungimento
della prima
decorrenza utile del
trattamento
pensionistico

Presupposti del contratto di espansione

- Per l'intero periodo di spettanza **teorica** della NASpl al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è **ridotto** di un importo equivalente alla somma della prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;
- Il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla **pensione anticipata** è **ridotto** di un importo equivalente alla somma della **contribuzione figurativa** di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa.
- Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente comma, l'INPS è tenuto a **non** erogare le prestazioni.

Presupposti del contratto di espansione

Per i lavoratori che non possono aderire allo scivolo pensionistico, al fine di garantire loro un'adeguata attività formativa finalizzata alla riqualificazione e all'aggiornamento delle competenze professionali, l'impresa può procedere a riduzioni orarie attraverso il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale.

In tal caso, la riduzione media oraria **non può essere superiore al 30 per cento** dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al **100 per cento** nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato.

In favore dei beneficiari del contratto di espansione, è riconosciuto un intervento di CIGS per un periodo **non superiore a 18 mesi anche non continuativi** in deroga alla disciplina del DLGS 148/2015.

Ape volontario

Domande di certificazione	32 mila
Domande accolte	20 mila
Prestiti in corso	8 mila

**Scarso successo rispetto agli sforzi organizzativi e di disegno della policy.
Forse abbiamo speso più per l'impianto gestionale che per le agevolazioni fiscali**

Il prestito era conveniente ma certo non ha avuto il giusto sostegno dalle parti sociali e dalla stampa e anche da buona parte degli esponenti politici

Conti alla mano la «penalizzazione» sarebbe bassa considerate le agevolazioni fiscali, inoltre rappresenterebbe a costi per la finanza pubblica modesti un elemento di flessibilità aggiuntivo

Focus su «quota 100»

Il Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazione dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, introduce, in via sperimentale per il periodo 2019-2021, le pensioni «Quota 100»:

- Requisiti: 62 anni di età e un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.
- Possibilità di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti presenti in due o più gestioni dell'Inps, compresa la Gestione separata.
- Per la decorrenza sono previste finestre mobili di 3 mesi per il settore privato e 6 mesi per il settore pubblico.

Focus su «quota 100»

Quota 100

(decreto legge 28/1/2019 n.4)

Gestione	Domande pervenute	Domande accolte
Gestione pubblica	150.235	119.320
Gestione privata - Lavoratori dipendenti	239.281	186.298
Gestione privata - Lavoratori autonomi	91.928	74.242
Totale	481.444	379.860

Dati al 31/12/2021



Focus su «quota 100»

Quota 100: applications and acceptance, by gender/age of the applicant

Quota 100

(decree law 28/jan/2019 n.4)

	Submitted applications	of which accepted*	age at retirement (avg)
Female	152,119	118,600	63
Male	329,325	261,260	63
Tital	481,444	379,860	63

Data monitoring 31 December 2021

The average age at the beginning of the benefit (63 years) is due to the constraint of reaching at least 38 years of contribution. The average duration is 29 months. The average length of the benefit is the advance of the achievement of the first ordinary requirement between old age and early age.

Focus su «quota 100»

Quota 100: average monthly payment, by gender

Quota 100 (decree law 28/jan/2019 n.4)


Pension Fund	Monthly amount of the pension (avg)		
	Female	Male	Total
Employees - public sector	2079 €	2262 €	2161 €
Employees - private sector	1651 €	2206 €	2087 €
Self-employed	1087 €	1435 €	1376 €
Total	1829 €	2035 €	1971 €

Data monitoring 31 December 2021

Focus su «quota 100»

Monitoring by 31/12/2021


Quota 100 - Comparison between expenditure forecast and committed expenditure as of 31/12/2021
(amounts in millions euros)



Focus su «quota 100»

Monitoring by 31/12/2021

Estimated annual take-up and overall retirement frequency "Quota 100" of workers who have accrued the requirements in 2019



Focus su «quota 102»

Limitatamente al solo anno 2022, allo scopo di attenuare le conseguenze dello scalone, l'articolo 1, cc. 87 e seguenti della legge n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022) ha introdotto una nuova forma di pensionamento anticipato, mutuata dalla vecchia “Quota 100”, denominata “Quota 102”, conseguibile con un'età anagrafica minima di 64 anni e 38 di contributi.

Focus su «quota 102»

Requisiti Quota 102

- Età ≥ 64
- Anni di contribuzione ≥ 38
- Requisiti entro 31/12/2022

Year	Estimates of additional number of retirements at the end of the year (thousands of units)	Retirement costs in mln euros Quota 102
2022	16,8	129
2023	23,5	656
2024	15,1	566
2025	5,5	318
2026	1	13

Monitoraggio maggio 2022, 4.000 domande pervenute

Focus su Opzione Donna

Il regime sperimentale dell'opzione donna è stato introdotto dalla riforma Maroni del 2004 e prevedeva, per le lavoratrici, la possibilità di anticipare l'uscita dal mondo del lavoro a patto di accettare il ricalcolo del vitalizio con il sistema di calcolo contributivo, generalmente meno favorevole al lavoratore rispetto al sistema di calcolo retributivo.

L'opzione è stata più volte prorogata e nella riformulazione del DL 4/2019:

- Consente alle donne di pensionarsi maturando entro il 31 dicembre 2019 almeno 58 anni d'età (59 per le lavoratrici autonome) e 35 anni di contributi.
- La decorrenza del trattamento pensionistico avviene trascorsi 12 mesi (18 per le lavoratrici autonome) dalla maturazione del requisito.

Focus su Opzione Donna

- L 208/2015 art.1 comma 281
- L 232/2016 art. 1 comma 222
- DL 4/2019 art. 16
- L 160/2019 art. 1 comma 476
- L 178/2020 art. 1 comma 336
- L 234/2021 art. 1 comma 97

OPZIONE DONNA			
Numero di pensioni per anno di decorrenza			
Anni	L. 208/2015 L. 232/2016	DL4/2019 e proroghe successive	Totale
2016	12.458	-	12.458
2017	8.329	-	8.329
2018	1.824	-	1.824
2019	749	17.325	18.074
2020	211	14.632	14.843
2021	97	17.382	17.479
2022	24	9.342	9.366
TOTALE	23.692	58.681	82.373

Focus su Opzione Donna

Distribuzione del numero domande di pensionamento al 31/12/2021

Opzione donna D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 - art. 16					
Gestione	Pervenute	Accolte	Respinte	Giacenti con decorrenza richiesta entro il 1° gennaio 2022	Giacenti con altre decorrenze
Gestione pubblica	12.588	9.739	1.382	448	1.019
Gestione privata - lavoratori dipendenti	46.681	35.031	8.210	3.076	364
Gestione privata - lavoratori autonomi	16.102	12.116	2.799	748	439
Totale complessivo	75.371	56.886	12.391	4.272	1.822

Proroga Opzione Donna

Requisiti proroga Opzione Donna

	Anno	Oneri in mln euro proroga OPZIONE DONNA
■ Età \geq 58 (59)		
■ Anni di contribuzione \geq 35	2022	111
	2023	317
■ Finestra 12 (18) mesi	2024	385
■ Requisiti entro 31/12/2021	2025	383
	2026	244
■ Numero assicurate interessate 29.500	2027	160
	2028	57
	2029	-30

Monitoraggio maggio 2022: 4.300 domande pervenute

Focus su APE SOCIALE

Prevede una indennità a carico dello Stato :

- Per disoccupati, invalidi, *caregiver*, gravosi
- 63 anni di età e almeno 30 di contributi
- Fino al raggiungimento dell'età di vecchiaia
- Per le lavoratrici madri un anno di sconto per ciascun figlio sul requisito contributivo fino a max 2 anni

APE SOCIALE			
art. 1, c.179 della legge 11/12/2016, n. 232 - art. 18 DL4/2019			
Anni	Domande accolte per anno di decorrenza	Oneri annui (milioni di euro)	
2017	16.924	121,4	
2018	22.673	397,2	
2019	12.871	590,5	
2020	11.120	626,6	
2021	540	529,3	
2022	7	298,8	
2023	-	160,6	
2024	-	58,3	
2025	-	5,9	
Totale	64.135		

Fonte: monitoraggio Inps

Proroga APE SOCIALE

Estensione e accesso APE Sociale

- Estensione a nuove categorie di lavoratori che svolgono ‘attività gravose’
- Abolizione del requisito dei 3 mesi dal termine del beneficio della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego)
- Proroga fino a dicembre 2022
- Si stimano circa 21,200 individui nel 2022

Anno	Onere in mln di euro estensione APE SOCIALE
2022	141
2023	275
2024	248
2025	185
2026	105
2027	17

Monitoraggio maggio 2022, 2.700 domande pervenute


Pensioni in cumulo (Legge 228/2012) vigenti al 31.12.2021 e liquidate nel 2021

Pensioni in cumulo
129.909


importo medio annuo: 25.154 €

**Liquidate
nel 2021**
39.179
(30%)

**Pensioni in cumulo
Vigenti 2021**



Liquidate 2021



Focus sulle Salvaguardie

Ai lavoratori appartenenti ad una delle categorie indicate dal Legislatore nei diversi interventi normativi nel corso degli anni, contestualmente e dopo la riforma Fornero, che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 viene salvaguardato l'accesso al pensionamento secondo i requisiti di età e contribuzione vigenti prima della riforma Fornero.


Focus sulle Salvaguardie

Categorie di lavoratori salvaguardati:

- **Lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli art. 4 e 24 della Legge 223/1991**
- **Lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi degli art. 7 commi 6 e 7 della Legge 223/1991**
- **Titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2 comma 28 della legge 662/1996**
- **Prosecutori volontari**
- **Lavoratori pubblici in esonero ai sensi dell'art. 72 comma 1 del D.lgs 112/2008**
- **Lavoratori in congedo ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.lgs 151/2001 o in permesso per assistere i figli disabili ai sensi dell'art. 33 comma 3 della Legge 104/92**
- **Lavoratori cessati in conseguenza di accordi individuali e collettivi di incentivo all'esodo**
- **Lavoratori cessati in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro**
- **Lavoratori a tempo determinato cessati tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2001**


Focus sulle Salvaguardie

Numero di soggetti ammessi alla salvaguardia
Monitoraggio INPS



Pensionamenti agevolati

Utilizzo dei canali di pensionamento con requisiti agevolati



Assegni straordinari di sostegno al reddito liquidati dal 2001 fino al 1 febbraio 2021

Anno decorrenza	Fondi di Solidarietà	Incentivo all'esodo art.4 legge 92/1992	Totale	Importo medio mensile alla decorrenza	età media alla decorrenza	media mesi di anticipo
2001	1.878	-	1.878	1.658	55,1	38,8
2002	2.100	-	2.100	1.682	54,8	41,9
2003	7.710	-	7.710	1.697	54,5	39,7
2004	6.639	-	6.639	1.885	55,2	36,6
2005	2.686	-	2.686	1.987	55,4	37,9
2006	1.423	-	1.423	2.094	55,3	50,2
2007	2.850	-	2.850	1.920	55,5	45,7
2008	8.094	-	8.094	1.825	56,3	43,7
2009	5.565	-	5.565	2.130	55,9	51,7
2010	5.318	-	5.318	2.130	56,0	53,0
2011	4.264	-	4.264	2.179	56,9	39,5
2012	5.397	-	5.397	2.170	58,4	41,5
2013	10.832	1.413	12.245	2.342	59,2	30,4
2014	9.106	2.406	11.512	2.413	59,4	27,7
2015	6.181	1.997	8.178	2.463	59,9	26,6
2016	2.405	4.102	6.507	2.714	60,1	36,5
2017	11.274	2.574	13.848	2.414	60,3	40,7
2018	9.308	4.425	13.733	2.495	60,5	38,1
2019	8.848	4.816	13.664	2.453	60,6	33,8
2020	6.093	4.352	10.445	2.394	60,5	35,2
Assegni vigenti al 1.1.2021	25.942	14.446	40.388	2.435	60,2	41,3

Il futuro del sistema previdenziale: possibili soluzioni di flessibilità al termine di Quota100 e il ruolo degli strumenti di accompagnamento alla pensione



Il futuro del sistema previdenziale

Possibili soluzioni al termine di Quota100

- **Problema politico della scelta / scalone rispetto a Q100**
- **Attenzione all'equilibrio finanziario non gravando ancora sulle future generazioni ulteriori deroghe al sistema pensionistico**
- **Esiste il problema della scarsa flessibilità del sistema pensionistico: si può assicurare maggiore flessibilità in cambio di importi di pensione inferiori?**
- **Si possono colmare differenze esistenti tra lavoratori?**
- **Esistono strumenti di accompagnamento alla pensione che possono essere potenziati ?**

Il futuro del sistema previdenziale

- **I lavoratori gravosi / usuranti**
- **Quale il ruolo delle aziende**
- **Esistono strumenti di accompagnamento che gravano marginalmente sugli equilibri finanziari e sulla spesa pensionistica**
- **Quali prospettive per i giovani**
- **Staffetta generazionale**

Il futuro del sistema previdenziale

Il ruolo della previdenza integrativa

RITA (rendita integrativa temporanea anticipata)

L'articolo 1, co. 168 e 169 della legge 205/2017 ha introdotto la facoltà per gli iscritti a forme di previdenza complementari di anticipare l'erogazione della pensione integrativa (da qui il termine RITA, rendita integrativa temporanea anticipata) sino a cinque o dieci anni dal compimento dell'età pensionabile nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa.

Il futuro del sistema previdenziale

Il ruolo della previdenza integrativa

RITA (rendita integrativa temporanea anticipata)

L'articolo 1, co. 168 e 169 della legge 205/2017 ha introdotto la facoltà per gli iscritti a forme di previdenza complementari di anticipare l'erogazione della pensione integrativa (da qui il termine RITA, rendita integrativa temporanea anticipata) sino a cinque o dieci anni dal compimento dell'età pensionabile nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa.

Il futuro del sistema previdenziale

RITA

- **Prima tipologia:** a) cessazione dell'attività lavorativa; b) perfezionamento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa; c) maturazione, al momento della domanda di RITA, di un requisito complessivo di almeno 20 anni di contributi nei regimi obbligatori di appartenenza; d) maturazione di almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari
- **Seconda tipologia:** a) cessazione dell'attività lavorativa; b) inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a 24 mesi; c) raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi al compimento del termine di inoccupazione di cui alla lettera b); d) maturazione di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Il futuro del sistema previdenziale

RITA

Regime fiscale vantaggioso

L'operazione viene, inoltre, **incentivata fiscalmente** in modo simile alla tassazione delle rendite erogate dalla previdenza complementare, prevedendo che la parte imponibile della RITA

Tassazione con la ritenuta a titolo d'imposta con **l'aliquota del 15 per cento** ridotta dello 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali sino ad abbassare **l'aliquota sostitutiva al 9%**.

Alla RITA possono accedere i lavoratori del settore privato nonché i lavoratori del settore pubblico sempreché abbiano aderito a fondi pensione o piani individuali pensionistici. Da tale possibilità restano, invece, espressamente esclusi gli aderenti ai fondi preesistenti (istituiti prima del 1993) in regime di prestazione definita, in quanto per tali fondi la previsione di un'anticipazione della prestazione avrebbe potuto determinare effetti negativi sull'equilibrio attuariale delle rispettive gestioni.